



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

Le leggi regionali di partecipazione e di consultazione dei cittadini

Focus

29 ottobre 2021



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

INDICE

Presentazione	2
Parte Prima – Gli istituti di partecipazione	3
<i>Tabella riepilogativa</i>	4
<i>Tabella riepilogativa per anno</i>	5
L’istituto referendario nell’Assemblea Costituente. Spunti	6
Referendum abrogativo	8
<i>Quadro di sintesi in materia di Referendum abrogativo</i>	9
Referendum propositivo e approvativo	16
<i>Quadro di sintesi in materia di Referendum propositivo e approvativo</i>	18
Referendum consultivo	22
<i>Quadro di sintesi in materia di Referendum consultivo</i>	25
Referendum confermativo per l’approvazione o la modificazione dello statuto, ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione	35
Referendum confermativo per l’approvazione di una legge provinciale	36
Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell’art. 133, secondo comma della Costituzione	37
<i>Quadro di sintesi in materia di Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell’art. 133, secondo comma della Costituzione</i>	38
Iniziativa legislativa popolare	44
<i>Quadro di sintesi in materia di iniziativa legislativa popolare</i>	46
Petizioni e istanze negli ordinamenti regionali	54
<i>Quadro di sintesi in materia di petizioni o istanze</i>	56
Interrogazioni negli ordinamenti regionali	62
Parte Seconda - I processi partecipativi e di consultazione	64
Premessa	65
<i>Tabella riepilogativa</i>	67
<i>Quadro di sintesi in materia di normative sui processi di partecipazione</i>	68
<i>Tabella riepilogativa delle ulteriori leggi regionali che prevedono la consultazione</i>	77
<i>Tabella portali regionali per la partecipazione e la consultazione</i>	78
Allegato n. 1: “Istituti di partecipazione - schede regionali”	
Allegato n. 2: “Processi partecipativi e di consultazione - schede regionali”	



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

PRESENTAZIONE

Obiettivo del presente lavoro è offrire una rassegna della disciplina presente negli ordinamenti regionali e delle Province autonome, in materia di partecipazione e di consultazione pubblica su tematiche di rilevante interesse sociale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

Si è ritenuto utile dividere il dossier in **due parti**: l'una dedicata agli istituti di partecipazione, quali ad esempio i referendum e l'iniziativa legislativa, presenti nelle varie forme in tutte le Regioni. La seconda parte raccoglie invece quella legislazione indirizzata ad apprestare metodologie e nuove forme di partecipazione e consultazione dei cittadini nei processi decisionali pubblici.

La **prima parte** offre una rassegna della legislazione regionale relativa i seguenti istituti:

- referendum abrogativo
- referendum propositivo e approvativo
- referendum consultivo
- referendum confermativo di leggi di approvazione o modifica degli statuti o su leggi statutarie (solo scheda riassuntiva)
- referendum confermativo di legge provinciale (Provincia autonoma di Bolzano)
- referendum consultivo obbligatorio su leggi istitutive di nuovi Comuni o modificative delle loro circoscrizioni e denominazioni
- iniziativa legislativa
- petizioni e istanza

Per ciascun istituto è stata predisposta una scheda di sintesi e la tabella riepilogativa della legislazione regionale.

Lo sguardo complessivo finale dà modo di apprezzare lo stato di attuazione delle disposizioni statutarie in materia di partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale territoriale, specie dopo le innovazioni costituzionali del 1999 e del 2001, che hanno coinvolto tanto le Regioni a statuto ordinario quanto quelle a statuto speciale.

A tal fine, di seguito si propongono due prospetti che riepilogano in forma sinettica per ogni istituto: 1) le fonti (statutaria o normativa di attuazione); 2) l'anno in cui tale disciplina è stata adottata.

La **seconda parte** è dedicata alla ricognizione della legislazione regionale in materia di processi partecipativi e consultazione e contiene una scheda introduttiva, seguita da una tabella riepilogativa, da una scheda per ogni Regione interessata, dalle tabelle sui siti e sulle leggi settoriali in materia di consultazione.

In allegato le schede Regione per Regione, redatte in forma di tabelle contenenti maggiori elementi informativi.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

Parte prima

Istituti di partecipazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

RIEPILOGO

	Referendum abrogativo		Referendum propositivo		Referendum approvativo		Referendum consultivo facoltativo		Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello statuto o delle leggi statutarie		Referendum confermativo delle leggi provinciali		Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, comma secondo, della Costituzione		Iniziativa legislativa popolare		Petizioni e Istanze o Petizioni		Interrogazioni	
	Statuto	Legge attuativa	Statuto	Legge attuativa	Statuto	Legge attuativa	Statuto	Legge attuativa	Statuto	Legge attuativa	Statuto	Legge attuativa	Statuto	Legge attuativa	Statuto	Legge attuativa	Statuto	Norme attuative	Statuto	Norme attuative
Abruzzo	X	X					X	X	X				X	X	X	X	X		X	
Basilicata	X				X		X		X				X	X	X	X	X			
Calabria	X						X		X				X		X	X	X		X	
Campania	X	X			X		X	X		X				X	X	X	X			
Emilia Romagna	X	X					X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	
Friuli-Venezia Giulia	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X		X		
Lazio	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X			
Liguria	X	X					X	X	X	X			X	X	X	X	X			
Lombardia	X	X					X	X	X	X			X	X	X		X			
Marche	X	X					X	X	X	X			X	X	X	X	X			
Molise	X						X	X		X			X	X	X		X			
Piemonte	X	X					X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X					X	X	X				X	X	X		X			
Sardegna	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X			X		
Sicilia	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X		X		
Toscana	X	X					X	X	X	X			X	X	X	X				
Umbria	X	X					X	X		X			X	X	X	X	X	X		
Val d'Aosta	X	X	X	X			X	X	X				X	X	X					
Veneto	X	X					X	X	X	X				X	X	X				
Provincia autonoma di Bolzano	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X				
Provincia autonoma di Trento	X	X	X	X			X	X	X	X			X		X	X				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

RIEPILOGO PER ANNO

	Referendum abrogativo		Referendum propositivo		Referendum approvativo		Referendum consultivo facoltativo		Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello statuto o delle leggi statutarie		Referendum confermativo delle leggi provinciali		Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione		Iniziativa legislativa popolare		Petizioni e Istanze o Petizioni		Interrogazioni	
	Anno Statuto	Anno legge attuativa	Anno Statuto	Anno legge attuativa	Anno Statuto	Anno legge attuativa	Anno Statuto	Anno legge attuativa	Anno Statuto	Anno legge attuativa			Anno Statuto	Anno legge attuativa	Anno Statuto	Anno legge attuativa	Anno Statuto	Anno norme attuative	Anno Statuto	Anno norme attuativa
Abruzzo	2006	2007					2006	2007	2006				2006	2007	2006	2007	2006		2006	
Basilicata	2016				2016		2016		2016				2016	1993	2016	1980	2016			
Calabria	2004						2004		2001				1983		2004	1983	2004		2004	
Campania	2009	1975			2009		2009	1975		2005			1975	2009	1975	2009	2009			
Emilia Romagna	2005	1999					2005	1999	2005	2009			2005	1996	2005	1999	2005		2005	
Friuli-Venezia Giulia	1963 e 2001	2003	2001	2003			2001	2003	2001	2001			1963-2016	2003	1963	2003		2005		
Lazio	2004	2020	2004	2020			2004	2020	2004	2004			2004	1980	2004	2020	2004			
Liguria	2005	2020					2005	2020	2005	2020			2005	2020	2005	2020	2005			
Lombardia	2008	1983					2008	2017	2008	2007			2008	2006	2008		2008			
Marche	2005 e 2008	1980 e 2019					2005 e 2008	1980 e 2019	2005	1980 e 2002			2005 e 2008	1980	2005	1974 e 2008	2005			
Molise	2014						2014	1975		2005			2014	1975 e 2016	2014		2014			
Piemonte	2005	1973					2005		2005	1973 e 2004				1973-2009	2005	1973	2005	2009	2005	2009
Puglia	2004	1973					2004	1973	2004				2004	1973	2004		2004			
Sardegna	1948-2001	1957 e 1986	1948 e 2001				1948 e 2001	1957 e 1986	2001	2002 e 2013			1948	1957 e 1986	1948				1988	
Sicilia	1946-2001	2004	1946-2001				1946-2001	2004	1946-2001	2001				2000	1946	2004		2005		
Toscana	2005	2007					2005	2007	2005	2007			2005	2007	2005	2010				
Umbria	2005	2010					2005	2010		2010			2005	2010	2005	2010	2005	2010		
Val d'Aosta	1948-2001	2003	1948-2001	2003			1948-2001	2003	1948-2001				1948-2001	2003	1948-2001	2003				
Veneto	2012	1973					2012	1973		2003				1992	2012	1973				
Provincia autonoma di Bolzano	1972-2001	2018	2001	2018			1972-2001	2018	1972-2001			2018	1972-2001	2018	1972-2001	2018				
Provincia autonoma di Trento	1972-2001	2003	1972-2001	2003			1972-2001	2003	1972-2001	2002			2018		1972-2001	2003				



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali



L'ISTITUTO REFERENDARIO NELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE. SPUNTI

Nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente si registrarono ampie aperture intorno all'espansione dell'istituto referendario sul piano locale e, soprattutto, regionale¹.

Si ritenne, infatti, che la partecipazione diretta dei cittadini all'assunzione delle decisioni pubbliche si potesse meglio realizzare a livello di enti territoriali sub statali, in quanto, riguardando «questioni di carattere pratico ed interessi circoscritti», avrebbe consentito effettivamente ai cittadini di esercitare un controllo politico diretto sull'operato dei propri rappresentanti².

A confermare il favore del Costituente verso l'introduzione dell'istituto referendario sul piano regionale, la formulazione definitiva dell'articolo 123 della Costituzione, peraltro rimasta immutata, quanto all'istituto referendario, sin dalla sua originaria stesura.

La norma costituzionale, infatti, nel disciplinare i contenuti necessari dello statuto regionale, dispone, in modo analogo a quanto faceva la medesima norma prima della novella della legge costituzionale n. 1 del 1999, che tale fonte «regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione»; e proprio il riferimento agli atti di natura amministrativa sottolinea l'inclinazione del Costituente verso una forma di controllo democratico sugli atti regionali, posto che essi, pur caratterizzati da un minor grado di «politicalità», sono tuttavia in grado di incidere in modo diretto ed immediato sulle posizioni giuridiche soggettive di ciascun cittadino³.

Furono queste le riflessioni che posero le condizioni per una declinazione dell'istituto referendario a livello regionale più ampio e libero, prediligendo una formula costituzionale capace di includere altre categorie di referendum oltre a quello abrogativo ma, anche, idonee a dotare il corpo elettorale del ruolo e delle funzioni

¹ Così l'intervento dell'On. Uberti, favorevole ad «affermare nella maniera più ampia possibile il referendum comunale, stabilendo che quando una deliberazione dell'Amministrazione superi un limite determinato di spesa, si debba, in sostituzione del controllo di merito, ricorrere al referendum», cfr. Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, Resoconto sommario, seduta del 30 novembre 1946, p. 819.

Tra gli altri, l'intervento di Umberto Terracini (Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, Resoconto sommario, seduta del 30 novembre 1946, p. 697) il quale mostrò il proprio favore a «che il referendum debba essere applicato soprattutto nella Regione, in quanto soltanto una larga prassi nell'ambito regionale e comunale potrà farne avvertire l'utilità in sede nazionale: l'applicazione più facile e quindi più frequente che può farsene negli ambienti ristretti fa sviluppare la tendenza a maneggiare questo strumento di intervento diretto del popolo». Ancora, la constatazione di Ferruccio Ruini, in occasione della seduta dell'Assemblea Costituente del 17 luglio 1947, il quale ebbe ad osservare che «in materia di referendum regionale v'è un consenso che potrebbe non esservi in materia di referendum nazionale», cfr. Assemblea Costituente, resoconto stenografico, seduta del 17 luglio 1947, p. 5869.

² Sempre Uberti in Atti Ass. Cost., Il Sottocomm., 17 gennaio 1947, p. 1643; cfr. anche Laconi, ibidem, p. 1647 e Lussu, ivi, 20 gennaio 1947, p. 1661

³ Nel suo intervento l'On. Laconi affermò che «il referendum è un istituto comprensibile in un Comune o in una Regione, ove si tratta di problemi locali che interessano direttamente i cittadini, ma non è altrettanto concepibile nell'ambito nazionale di quasi cinquanta milioni di abitanti, ove si tratta di mobilitare milioni di elettori», cfr. Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, Resoconto sommario, seduta del 17 gennaio 1947, p. 819.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

legislativa⁴; in tal senso, un orientamento dottrinale secondo il quale le Regioni non sarebbero vincolate nella disciplina referendaria a replicare i soli modelli previsti dalla Carta costituzionale per il referendum nazionale⁵. Tale impostazione ha trovato conferma anche nella giurisprudenza costituzionale⁶ la quale, nel ricondurre la materia referendaria tra i contenuti obbligatori dello statuto, ha ritenuto che alle Regioni è consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei referendum previsti in Costituzione, anche innovando ad essi sotto diversi profili, proprio perché ogni Regione può liberamente prescegliere forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sugli atti regionali. Nello stesso senso, più recentemente⁷, la Corte ha ribadito che ciascuna Regione può introdurre tipologie di referendum anche nuove rispetto a quelle previste nella Costituzione, coinvolgendo in tali consultazioni i soggetti che prendano parte consapevolmente e stabilmente alla vita della comunità, ancorché non titolari del diritto di voto e della cittadinanza italiana.

Cionondimeno, né nella prima fase statutaria, successiva all'effettiva comparsa delle istituzioni regionali, né in quella successiva all'entrata in vigore della l. cost. 1/1999, che pure ha valorizzato la potestà statutaria con riferimento agli istituti di democrazia partecipativa, le Regioni hanno dato atto di discostarsi dagli istituti referendari previsti in Costituzione.

La generalità delle Regioni a statuto ordinario, infatti, si è orientata su due tipologie referendarie già conosciute dagli statuti "di prima generazione", ovvero il referendum abrogativo e quello consultivo, a differenza delle Regioni a statuto speciale che, per effetto di quanto disposto con legge costituzionale n. 2 del 2001, hanno previsto nei rispettivi statuti, con lievi variazioni dovute alle specifiche peculiarità di ciascuno di essi, oltre al referendum abrogativo e consultivo, anche il referendum 'propositivo'.

⁴ La prospettiva di introdurre una forma di referendum capace di configurare «*anche il popolo come organo attivo per la formazione legislativa*» trovò in Costantino Mortati il suo principale sostenitore, cfr. Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, Resoconto sommario, seduta del 30 novembre 1946, p. 601. Sul punto, una certa inclinazione favorevole alla introduzione, a livello regionale, del referendum su proposte di legge di iniziativa popolare è stata conservata in dottrina anche in periodi più recenti: in proposito, si ricordi quanto osservato da B. CARAVITA DI TORITTO, I referendum del 1993 tra crisi del sistema politico e suggestioni di riforma, in *Giur. it.*, n. 6, 1993, p. 563, laddove l'Autore – nell'esaminare il tema della soggezione al corpo elettorale, secondo l'esempio svizzero, della proposta di legge di iniziativa popolare – si interroga poi sull'opportunità di «verificare se l'iniziativa legislativa popolare possa essere introdotta anche a livello statale oppure se non sia invece da ritenersi più adeguata al livello regionale»

⁵ In questo senso, tra gli altri, cfr. V. ONIDA, Parere sulla legittimità di referendum propositivi sulle materie di cui all'art. 15 dello statuto speciale della Regione autonoma Valle D'Aosta, reperibile in *Federalismi.it*, n. 15 del 2007, p. 4; V. DE SANTIS, Il referendum approvativo nel nuovo statuto della Regione Campania, in *Federalismi.it*, n. 10/2009, p. 4 e Id., La partecipazione democratica nell'ordinamento delle Regioni, Torino, 2013, pp. 128 e ss. D'altronde, a questa conclusione sembra condurre anche il fatto che l'ipotesi secondo cui gli statuti regionali dovessero regolare la materia referendaria «in relazione ed in armonia con le norme generali stabilite sul referendum» - pur presa in considerazione nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente e che, nella sostanza, avrebbe finito per introdurre un generale rinvio alla disciplina del referendum sulle leggi dello Stato – venne meno anche in ragione del consenso, assai meno ampio, intorno alle forme ed ai limiti di quest'ultimo, cfr. Assemblea Costituente, resoconto stenografico, seduta del 17 luglio 1947, p. 5869.

⁶ Corte cost., sent. n. 372 del 2004

⁷ Corte cost., sent. n. 118 del 2015



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

REFERENDUM ABROGATIVO

Il referendum abrogativo regionale è previsto dall'articolo 123 della Costituzione con una previsione rimasta immutata dal 1948: «Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione».

Ogni statuto presenta quindi una disciplina di questo referendum; tutte le Regioni, poi, hanno emanato una legge attuativa, ad eccezione della Calabria, della Campania e del Molise.

Oggetto del referendum

La ricognizione effettuata evidenzia una differenziazione nell'oggetto dei referendum. Tutte le Regioni prevedono che possa essere sottoposta a referendum popolare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale (o provinciale nelle Province autonome). In diverse Regioni possono essere oggetto del referendum anche gli atti amministrativi a carattere generale e i regolamenti regionali (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto). La Sardegna include anche gli atti aventi forza di legge adottando in tal modo la definizione più ampia tra tutte. Altre Regioni prevedono che possano essere sottoposte a referendum, oltre alle leggi, i regolamenti regionali (Calabria, Molise, Toscana e Umbria). Una Regione (Liguria) include nella disciplina del referendum abrogativo, accanto alle leggi regionali, gli atti amministrativi a carattere generale. Tra le Regioni ordinarie due sole, Campania e Puglia, prevedono il referendum esclusivamente per la legge regionale, una scelta che è stata invece operata da quasi tutte le Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome ad eccezione della Sardegna.

Iniziativa

Il numero dei proponenti è variegato, ancorato com'è alla densità abitativa di ogni Regione, molto variabile. Solo tre, Abruzzo, Calabria e Liguria, hanno scelto un parametro proporzionale per la quantificazione delle sottoscrizioni necessarie. Tutte le altre hanno indicato direttamente il numero minimo. La tabella riepilogativa consente un rapido confronto.

Casi di esclusione

Tutte le Regioni escludono dal referendum abrogativo le leggi tributarie e di bilancio, come è previsto per i referendum statali dall'articolo 75 della Costituzione; tutte le Regioni, inoltre, escludono anche le norme riguardanti adempimenti di accordi internazionali. Al di là di questo quadro comune, poi, ognuna ha declinato ulteriormente la previsione, anche con riferimento a particolari esigenze (si vedano la Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, che prevedono l'esclusione delle norme a tutela delle minoranze linguistiche). Un'ultima annotazione: tutte escludono dal referendum abrogativo anche lo statuto regionale, fatta eccezione per il Veneto.

Quorum

Anche ai fini della validità del referendum abrogativo, si osserva che la maggior parte delle Regioni opera scelte statutarie simili a quelle presenti nell'articolo 75 della Costituzione, prevedendo un quorum di partecipazione che per lo più è stabilito nella maggioranza degli aventi diritto al voto. Scendono al di sotto di tale soglia la Basilicata (33%), il Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento (40%), la Lombardia (due quinti), la Sardegna (un terzo), la Provincia di Bolzano (25%) e la Valle d'Aosta (50% dei votanti alle ultime elezioni regionali).



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM ABROGATIVO				
	INIZIATIVA DEI CITTADINI	ATTI OGGETTO DEL REFERENDUM	CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM VALIDITÀ
Abruzzo	Un cinquantesimo degli elettori calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.	Abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale, di un atto amministrativo generale o di programmazione.	Le norme dello statuto; le leggi previste dal titolo II dello statuto; le leggi tributarie e di bilancio; le norme e gli atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativamente necessari. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.	La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Basilicata	Cinquemila elettori.	Abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento, di un atto amministrativo generale.	Disposizioni dello statuto o leggi, regolamenti o atti amministrativi in materia tributaria e di bilancio; leggi di ratifica delle intese con altre Regioni, o di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato; leggi e atti dello Stato che costituiscono attuazione o esecuzione del diritto dell'Unione europea Non è ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione.	Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno il trentatré per cento degli aventi diritto ed è efficace se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
Calabria	Almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.	Abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale.	statuto; regolamenti interni del Consiglio regionale; leggi di bilancio; leggi tributarie; leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente; leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane.	La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Campania	Centomila elettori.	Abrogazione totale o parziale di una legge regionale.	Leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché lo statuto e le leggi di revisione statutaria. Inoltre il referendum abrogativo non è ammesso se l'esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.	Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM ABROGATIVO				
	INIZIATIVA DEI CITTADINI	ATTI OGGETTO DEL REFERENDUM	CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM VALIDITÀ
Emilia Romagna	Quarantamila elettori della Regione.	Abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale.	statuto; regolamenti interni degli Organi regionali; norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria; leggi tributarie e di bilancio; leggi elettorali; leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane; regolamenti attuativi delle suddette leggi.	La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Friuli-Venezia Giulia	Quindicimila elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione.	Leggi regionali ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.	statuto; regolamenti interni degli Organi regionali; norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria; leggi tributarie e di bilancio; leggi elettorali; leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane; regolamenti attuativi delle suddette leggi.	La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il quaranta per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Lazio	Cinquantamila elettori.	Abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto amministrativo generale regionale.	Leggi di revisione statutaria; leggi di bilancio; legge di stabilità; rendiconto generale; leggi tributarie; leggi che danno attuazione a intese con altre Regioni ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati. Leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia vincolato da leggi costituzionali; dallo statuto ovvero dalla normativa europea o nazionale; nonché le leggi istitutive di nuovi comuni o relative a mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni dei comuni. Regolamento dei lavori; regolamento di contabilità e gli altri regolamenti interni del Consiglio regionale. Regolamenti e atti amministrativi generali meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non è estesa anche alle relative disposizioni legislative.	La proposta oggetto di referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi espressi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM ABROGATIVO				
	INIZIATIVA DEI CITTADINI	ATTI OGGETTO DEL REFERENDUM	CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM VALIDITÀ
			Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.	
Liguria	Almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali.	Legge regionale o atto amministrativo di carattere generale.	Ordinamento degli organi e degli uffici regionali, status dei consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi e intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie, oltre che disposizioni statutarie.	La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Lombardia	Almeno trecentomila elettori del Consiglio regionale.	Legge regionale totale o parziale; regolamento regionale o atto generale della Regione.	Norme in materia statutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bilancio, di ratifica di accordi con Stato esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni ed inoltre regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato.	La proposta sottoposta a referendum è approvata se al voto partecipano almeno due quinti del corpo elettorale ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi
Marche	Ventimila elettori.	Legge regionale totale o parziale; regolamento o atto amministrativo di interesse generale.	Norme dello statuto, disposizioni di rilievo statutario, leggi riguardanti il bilancio e i tributi, disposizioni o atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari della Regione. Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto esclusivamente atti di programmazione generale della Regione. Regolamenti interni del Consiglio regionale e in generale atti interni degli organi e degli uffici regionali e atti meramente esecutivi di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione. Norme regolamentari puramente esecutive di norme legislative quando la proposta di referendum non concerne anche le norme legislative stesse.	Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM ABROGATIVO				
	INIZIATIVA DEI CITTADINI	ATTI OGGETTO DEL REFERENDUM	CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM VALIDITÀ
Molise	Almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.	Legge regionale totale o parziale; regolamento.	statuto e regolamenti interni del Consiglio regionale; leggi di bilancio e leggi tributarie; leggi che regolano il funzionamento degli organi della Regione, di cui all'articolo 121, primo comma, della Costituzione, e della Consulta statutaria; atti legislativi e regolamentari di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; atti legislativi di approvazione di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altri Stati; regolamenti delegati dallo Stato; regolamenti meramente esecutivi di una legge, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.	La proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi
Piemonte	Almeno ottantamila elettori della Regione.	Legge regionale totale o parziale; regolamenti e provvedimenti amministrativi generali.	statuto e leggi tributarie e di bilancio. Regolamento del Consiglio ed in generale i regolamenti interni degli organi e degli uffici regionali, nonché i regolamenti di attuazione di leggi regionali quando la proposta di referendum non riguardi anche la legge alla quale il referendum si riferisce; regolamenti di attuazione di leggi dello Stato emanati dalla Regione. Provvedimenti amministrativi riguardanti lo statuto, le leggi tributarie e di bilancio e provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione e di mera esecuzione delle delibere consiliari.	Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi
Puglia	Almeno sessantamila elettori dei comuni della Puglia.	Legge regionale totale o parziale.	Disposizioni dello statuto o parte di esso, regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, leggi tributarie e di bilancio, leggi in materia urbanistica approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione; norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o di direttive dell'Unione europea. Regolamenti e atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum abrogativo	La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM ABROGATIVO				
	INIZIATIVA DEI CITTADINI	ATTI OGGETTO DEL REFERENDUM	CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM VALIDITÀ
			se la proposta non attiene anche alle relative disposizioni legislative.	
Sardegna	Almeno diecimila elettori.	Legge regionale o atto avente valore di legge; regolamento o atto o provvedimento amministrativo regionale.	Leggi tributarie o di approvazione dei bilanci.	Il referendum non è valido se non ha partecipato almeno un terzo degli elettori.
Sicilia	Almeno cinquantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani.	Legge regionale totale o parziale.	Leggi tributarie e di bilancio; leggi di cui all'articolo 17-bis dello statuto; leggi o disposizioni di legge connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione; leggi o disposizioni di legge che rinviando, per la loro disciplina ed attuazione, al Regolamento e agli atti interni degli Organi dell'Assemblea regionale siciliana; leggi sull'organizzazione e sul personale dell'Amministrazione regionale; leggi di recepimento della normativa comunitaria; leggi in materia di attività internazionale della Regione.	La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Toscana	Quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.	Legge regionale totale o parziale; regolamento.	statuto; regolamenti interni degli organi regionali; leggi di bilancio e tributarie e relativi regolamenti attuativi; leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato e dalla Regione Toscana e delle intese con altre Regioni e relativi regolamenti attuativi; leggi e regolamenti la cui abrogazione comporterebbe l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; leggi e regolamenti che disciplinano la formazione e il funzionamento degli organi previsti dallo statuto e degli istituti di cui agli articoli 74, 75 e 76 dello statuto, qualora le disposizioni risultanti dall'esito favorevole all'abrogazione non garantiscano il funzionamento o l'operatività degli organi e istituti stessi.	Se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
TAA Provincia	Ottomila elettori aventi titolo a eleggere il Consiglio provinciale.	Legge provinciale. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale che coinvolge	Bilancio; tributi; tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 18.	La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM ABROGATIVO				
	INIZIATIVA DEI CITTADINI	ATTI OGGETTO DEL REFERENDUM	CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM VALIDITÀ
autonoma di Trento		interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre può essere indetto esclusivamente quando lo richiedono millecinquecento elettori residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbro di cui agli articoli 48 e 102 dello statuto speciale	Inoltre sono escluse le leggi approvate a maggioranza assoluta ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello statuto.	favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato almeno il 40 per cento degli aventi diritto al voto.
TAA Provincia autonoma di Bolzano	Tredicimila firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale.	Legge provinciale.	Leggi tributarie e di bilancio, disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia così come gli argomenti e le norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze etniche e sociali.	Partecipazione di almeno il 25 per cento degli aventi diritto.
Umbria	Diecimila elettori.	Legge regionale totale o parziale; regolamento.	statuto e leggi di integrazione e revisione dello stesso; leggi di bilancio, finanziarie e tributarie; leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; leggi di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, leggi di ratifica di intese e accordi con altre Regioni o con enti territoriali interni ad altro Stato o con Stati esteri. Norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.	La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Valle D'Aosta	Almeno quattromila elettori dei Comuni della Regione.	Legge regionale totale o parziale.	Leggi tributarie e di bilancio; disposizioni a contenuto obbligatorio o vincolato in forza di norme della Costituzione, dello statuto speciale, nonché dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.	La partecipazione di almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti il referendum e se la



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM ABROGATIVO				
	INIZIATIVA DEI CITTADINI	ATTI OGGETTO DEL REFERENDUM	CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM VALIDITÀ
			Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la verifica sull'ammissibilità di cui all'articolo 21 può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto non vincolato o che non ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario; leggi che riguardino la tutela di una minoranza linguistica; leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle; leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.	risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.
Veneto	Quarantamila elettori.	Legge regionale totale o parziale; regolamenti; atti amministrativi di interesse generale.	Leggi tributarie e di bilancio e relativi provvedimenti di attuazione; leggi e atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei; leggi e atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria; leggi e regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre Regioni; Regolamento; referendum aventi quesiti non omogenei.	La partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

REFERENDUM PROPOSITIVO E APPROVATIVO

Il referendum propositivo è stato introdotto negli statuti speciali delle Regioni e Province autonome dalla legge costituzionale n. 2 del 2001; esso pertanto appare come un istituto presente quasi esclusivamente in tali ordinamenti. Circa le discipline attuative, oltre alla Sardegna, che ha visto bocciata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 149 del 2009) la legge regionale statutaria n. 1/2008 che regolava anche questo tipo di referendum, solo la Sicilia al momento è priva di una disciplina di dettaglio. Tra le Regioni ordinarie, invece, il referendum propositivo è previsto nel Lazio, mentre Basilicata e Campania prevedono un'altra tipologia, definita "referendum approvativo".

Oggetto del referendum

Per tutte le Regioni che lo hanno previsto, il referendum propositivo e quello approvativo devono avere ad oggetto un articolato legislativo, fatta salva la Provincia autonoma di Trento che si riferisce genericamente a "specifiche questioni di particolare interesse provinciale". All'iniziativa poi sono posti dei limiti, escludendo per lo più le medesime materie che limitano il referendum abrogativo: anche qui con una eccezione, il Friuli-Venezia Giulia, che non ne pone.

Iniziativa

Per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini, il numero dei proponenti è variegato in quanto ancorato alla densità della popolazione regionale. Tutte hanno indicato direttamente il numero minimo, fatta eccezione della Valle d'Aosta che ha individuato una percentuale.

Iter

Solitamente, per arrivare alla indizione del referendum propositivo o approvativo, è richiesto che la proposta di legge sia presentata al Consiglio regionale. Solamente le Province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'effettuazione diretta del referendum al termine delle operazioni di presentazione. Nelle altre Regioni è previsto che i Consigli regionali debbano deliberare entro un termine che va dai novanta giorni del Friuli-Venezia Giulia ai dodici mesi del Lazio.

Quorum

Per la validità del referendum è per lo più richiesta, come per il referendum abrogativo, la partecipazione della maggioranza dagli aventi diritto; non mancano però soglie più basse, previste da entrambe le Province autonome e dalla Valle d'Aosta.

Conseguenze dell'esito del referendum

Particolarmente significativo l'esame delle conseguenze dell'esito valido e favorevole di tali referendum. Basilicata e Campania ne fanno derivare l'approvazione della proposta (del resto il loro referendum è definito "approvativo"). Prevede la promulgazione della legge approvata dal referendum anche la Valle d'Aosta, unica tra le Regioni che regolano il referendum "propositivo". Le restanti discipline impongono talora al Consiglio regionale l'obbligo di esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum (così Friuli-Venezia Giulia e Lazio). Per quanto riguarda le Province autonome, la disciplina di Bolzano genericamente prevede che «l'esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche», quella trentina prevede che «la Giunta provinciale o il Consiglio provinciale, secondo la rispettiva competenza, adottano, entro tre mesi, le iniziative e i provvedimenti per l'attuazione dei risultati del referendum».



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

Iniziativa

Per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini, il numero dei proponenti è variegato in quanto ancorato alla densità della popolazione regionale. Tutte hanno indicato direttamente il numero minimo, fatta eccezione della Valle d'Aosta che ha individuato una percentuale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM PROPOSITIVO E APPROVATIVO

	INIZIATIVA DEI CITTADINI	OGGETTO E LIMITI DEL REFERENDUM	ITER	QUORUM/CONSEGUENZE
Basilicata	Cinquemila elettori. Per la richiesta, la partecipazione, i limiti, la validità, il procedimento e gli effetti del referendum approvativo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per il referendum abrogativo.	Una proposta di legge popolare redatta in articoli, corredata di una relazione, può essere sottoposta a referendum approvativo . Esclusioni (come per referendum abrogativo): disposizioni dello statuto o leggi, regolamenti o atti amministrativi in materia tributaria e di bilancio, nonché leggi di ratifica delle intese con altre Regioni, o di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato; leggi e atti dello Stato che costituiscono attuazione o esecuzione del diritto dell'Unione europea; materia di legislazione esclusiva dello Stato.	La proposta di legge prima di essere sottoposta a referendum è presentata dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale che la esamina. Se, nel termine di novanta giorni, la proposta di legge non è approvata dal Consiglio, o se il Consiglio non approva una legge che recepisca i principi e i contenuti essenziali della proposta di legge, il Presidente indice il referendum approvativo.	Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno il trentatré per cento degli aventi diritto ed è efficace se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. La proposta di legge per la quale è stato richiesto il referendum approvativo non decade con la fine della legislatura. La legge validamente approvata dal corpo elettorale è promulgata dal Presidente della Giunta.
Campania	Cinquantamila elettori.	Una proposta di legge o di regolamento della Regione può essere sottoposta a referendum approvativo . Esclusioni: leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché statuto e leggi di revisione statutaria.	La proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.	La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Friuli-Venezia Giulia	Almeno quindicimila elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione.	Un progetto di legge redatto in articoli, corredata di una relazione.	Decorsi otto mesi dalla data della deliberazione che accerta la regolarità della richiesta degli elettori, qualora il	Almeno quindicimila elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM PROPOSITIVO E APPROVATIVO

	INIZIATIVA DEI CITTADINI	OGGETTO E LIMITI DEL REFERENDUM	ITER	QUORUM/CONSEGUENZE
			Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.	
Lazio	Cinquantamila elettori; due consigli provinciali ovvero il consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma capitale e un consiglio provinciale con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio; dieci consigli comunali che abbiano iscritti, nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio.	Una proposta redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa che ne indichi le finalità. Esclusioni (come per referendum abrogativo): leggi di revisione statutaria, leggi di bilancio, legge di stabilità, rendiconto generale, leggi tributarie, leggi che danno attuazione a intese con altre Regioni ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati; leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia vincolato da leggi costituzionali, dallo statuto ovvero dalla normativa europea o nazionale, nonché leggi istitutive di nuovi comuni o relative a mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni dei comuni. Inoltre le proposte non possono riprodurre sostanzialmente precedenti proposte che siano state sottoposte a referendum con esito sfavorevole, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla	Il referendum propositivo è indetto dal Presidente della Regione nel caso in cui il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta.	La proposta oggetto di referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi espressi. Se l'esito del referendum è favorevole, il Consiglio regionale delibera sulle proposte di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM PROPOSITIVO E APPROVATIVO				
	INIZIATIVA DEI CITTADINI	OGGETTO E LIMITI DEL REFERENDUM	ITER	QUORUM/CONSEGUENZE
		data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei relativi risultati.		
Provincia autonoma di Trento	Almeno ottomila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale o, nel caso in cui la proposta di referendum abbia ad oggetto questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, millecinquecento elettori del Consiglio provinciale residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbro.	Specifiche questioni di particolare interesse provinciale. Esclusioni: questioni riguardanti tributi e bilancio; questioni già sottoposte a referendum propositivo negli ultimi cinque anni; questioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatta salva loro specifica iniziativa.	Non è previsto l'esame delle proposte da parte del Consiglio provinciale. Sono disciplinate le operazioni di presentazione e di raccolta delle firme, concluse le quali il referendum ha luogo entro sei mesi.	La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato almeno il 40 per cento degli aventi diritto al voto. Qualora abbia esito positivo la Giunta provinciale o il Consiglio provinciale, secondo la rispettiva competenza, adottano, entro tre mesi, le iniziative e i provvedimenti per l'attuazione dei risultati del referendum.
Provincia autonoma di Bolzano	Tredicimila firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale.	Il testo di una proposta legislativa, redatta in italiano e/o tedesco, divisa per articoli, corredata da relazione illustrativa e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Provincia, l'indicazione del relativo onere finanziario e i modi per farvi fronte. Esclusioni: leggi tributarie e di bilancio, disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia così come gli argomenti e le norme che	Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di referendum, prima della raccolta delle firme, l'apposita Commissione decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente sulla competenza provinciale sulla materia oggetto del referendum, sulla conformità della richiesta alle disposizioni della Costituzione, dello statuto speciale e alle limitazioni risultanti dall'ordinamento giuridico comunitario e dagli obblighi	Partecipazione di almeno il venticinque per cento degli aventi diritto. Non sono previste disposizioni relative a particolari conseguenze del referendum.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM PROPOSITIVO E APPROVATIVO

	INIZIATIVA DEI CITTADINI	OGGETTO E LIMITI DEL REFERENDUM	ITER	QUORUM/CONSEGUENZE
		garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze etniche e sociali.	internazionali, nonché ai requisiti e ai limiti previsti dalla legge specifica. terminate le operazioni di raccolta delle firme e dichiarata la procedibilità, il Presidente della Provincia fissa la data del referendum.	
Valle d'Aosta	Almeno il cinque per cento degli elettori dei Comuni della Regione.	Una proposta di legge di iniziativa popolare, a condizione che sui fogli destinati alla raccolta delle firme sia precisato che tale proposta di legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo ove ricorrano le condizioni. Esclusioni (come per referendum abrogativo): statuto; regolamenti interni degli Organi regionali; norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria; leggi tributarie e di bilancio; leggi elettorali; leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane; regolamenti attuativi delle suddette leggi.	Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni. Qualora il Consiglio della Valle non approvi la proposta di legge di iniziativa popolare o una legge che ne recepisca i principi ispiratori ed i contenuti essenziali, il Presidente della Regione indice il referendum entro i successivi trenta giorni.	La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se alla votazione partecipa almeno il cinquanta per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di esito favorevole, la proposta di legge è approvata e promulgata. In caso di esito sfavorevole la proposta di legge non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni. La proposta di legge di iniziativa popolare per la quale è stato richiesto il referendum propositivo non decade alla fine della legislatura.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

IL REFERENDUM CONSULTIVO

A) Regioni a statuto speciale

Il referendum consultivo è sempre disciplinato nelle Regioni a statuto speciale, in attuazione dell'inserimento negli Statuti, per opera della legge costituzionale n. 2 del 2001, di una disposizione che attribuisce a una legge regionale approvata a maggioranza assoluta il compito di disciplinare, accanto al «referendum regionale abrogativo e propositivo», anche il «consultivo».

Proponenti

Con riferimento alla titolarità dell'iniziativa, la ricognizione effettuata evidenzia che talvolta, come nel Friuli Venezia Giulia, essa spetta al Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di rispettiva competenza. Anche in Sicilia la richiesta di referendum consultivo può essere presentata esclusivamente dai deputati regionali e dalla Giunta regionale. Altre volte invece proponenti possono essere gli elettori. Così in Sardegna (diecimila elettori, ma quando il referendum sia limitato ad una parte della popolazione locale e non riguardi l'intera Regione, ne sono sufficienti settemila); così anche nella Provincia Autonoma di Bolzano (tredicimila elettori di un Comune della provincia). Attribuiscono poi la titolarità ad una pluralità di soggetti (Consiglio e Giunta, consiglieri ed elettori) la Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento; quest'ultima prevede, a tutela delle minoranze, che sulle questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, il referendum consultivo possa essere indetto ove lo richiedano i consigli comunali della maggioranza dei comuni interessati.

Oggetto del referendum

Generalmente, le materie sottoponibili a referendum consultivo non sono individuate in modo puntuale; talvolta però sono previste ipotesi di esclusione: è il caso delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a salvaguardia dei diritti dei gruppi linguistici e delle minoranze etniche e sociali. In Sicilia non sono ammessi referendum sulle proposte che non rispettano le modalità di presentazione previste dal Regolamento interno dell'Assemblea regionale: si tratta pertanto di un limite procedurale che non coinvolge materie particolari. La Regione Sardegna, infine, si distingue per la previsione del referendum consultivo anche su un progetto di modificazione dello statuto (che come è noto è riservato alla legge costituzionale), qualora sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario.

Quorum

Infine, per quanto riguarda la validità della consultazione referendaria, le Regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano non prevedono un quorum di validità, a differenza del Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento: queste richiedono la partecipazione di almeno il quaranta per cento degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

B) Regioni a statuto ordinario

Il referendum consultivo è previsto negli statuti di tutte le Regioni ordinarie, su materie e provvedimenti di interesse generale, incluse talvolta le proposte di legge, di competenza regionale, anche per porzioni di territorio infra-regionali.

Iniziativa

La maggior parte delle Regioni prevede che possano essere proponenti anche i cittadini: per l'Abruzzo cinquemila elettori, per la Campania diecimila, per l'Emilia Romagna ottomila residenti, per la Toscana trentamila elettori e per la Liguria quindicimila elettori. Calabria e Basilicata indicano la percentuale del dieci per cento del corpo elettorale, includendo la seconda i cittadini che abbiano compiuto sedici anni. Altra peculiarità della Basilicata è l'estensione della titolarità anche ai rappresentanti di categorie o settori interessati. Il Veneto contempla genericamente "i cittadini" già nella norma statutaria, senza però ulteriori specificazioni. Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria invece prevedono una deliberazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza qualificata, assoluta o dei due terzi dei componenti; tra queste, solo Molise e Umbria disciplinano la proposta da parte della Giunta o dei consiglieri regionali. Ma pure nei casi in cui l'iniziativa è prevista anche per i cittadini, a volte la titolarità resta incardinata nel Consiglio regionale: così in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria e Veneto. Per la Calabria non sono previsti ulteriori adempimenti. La Toscana prevede l'indizione del referendum a seguito della richiesta da parte dei cittadini, lasciando pur sempre la facoltà per il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, di sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge. Infine, si osserva che in taluni casi l'iniziativa è attribuita anche agli enti locali (Emilia Romagna e Veneto).

Oggetto del referendum

Nella generalità delle discipline, il referendum consultivo è ammesso senza limiti di materia o ambiti (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise e Puglia). Alcune Regioni, al contrario, hanno espressamente sottratto alla consultazione popolare le stesse materie non ammesse al referendum abrogativo.

Quorum

Alcune Regioni richiedono una soglia minima di partecipanti alla consultazione perché sia valida; Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Veneto la fissano nella maggioranza degli aventi diritto e la Calabria nel trenta per cento. Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Toscana e Umbria, invece, non prevedono alcuna soglia minima di validità (ma la Toscana annette alcune conseguenze se al voto partecipa la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali). In ogni caso, rispettato il quorum quando presente, il referendum si intende sempre approvato se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Conseguenze dell'esito del referendum

Circa le conseguenze legate all'esito positivo della consultazione, dalla ricognizione emerge che non di rado l'unico obbligo che scaturisce dalle disposizioni è quello della pubblicazione del Bollettino



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

Ufficiale della Regione e a volte si tace anche sul punto. Non sono poche però le Regioni che prevedono un qualche impegno da parte del Consiglio regionale; si tratta a volte di un obbligo di motivazione delle eventuali deliberazioni in difformità dall'indirizzo emerso dalla consultazione (così l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna e l'Umbria); il Veneto impone al Consiglio di pronunciarsi, motivando l'eventuale scostamento. In altre discipline è prevista un obbligo di delibera da parte del Consiglio regionale entro un termine (Calabria e Liguria), ovvero di presentazione di progetto di legge che recepisce l'oggetto del referendum (così il Piemonte). Solo il Molise prevede che «Il Consiglio regionale delibera sulla questione oggetto del referendum tenendo conto delle indicazioni scaturite dalla consultazione». Da notare che impegni o obblighi a carico dei Consigli regionali sono posti in presenza di quorum di validità. A riguardo la Toscana, che pur non lo prevede, ha stabilito che il Consiglio regionale o la Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza, qualora deliberino in difformità dagli esiti referendari, diano espressa motivazione delle ragioni, se nella votazione ha partecipato la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO				
	INIZIATIVA	CONTENUTO E CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM DI VALIDITÀ	EFFETTI/CONSEGUENZE
Abruzzo	Almeno cinquemila elettori, il Consiglio regionale, tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione, due Consigli provinciali, ciascun Consigliere regionale, la Giunta regionale. Il Consiglio delibera sulla richiesta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della richiesta all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	Previsto su proposte di legge regionale o di regolamento regionale relative a materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale. La richiesta di referendum non è ricevibile in caso di inosservanza delle disposizioni riguardanti la regolarità delle sottoscrizioni.	Il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.	Il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il procedimento di esame e di approvazione dei progetti di legge o di regolamento sottoposti a referendum riprende dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dei risultati del referendum. Se i progetti di legge o di regolamento sottoposti a referendum continuano il loro corso, l'atto definitivo di approvazione dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del suo contenuto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto di approvazione definitiva ha natura legislativa, le predette indicazioni sono contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione consiliare competente.
Basilicata	Un terzo dei Consiglieri, i rappresentanti delle categorie o dei settori interessati, nei casi previsti dalla legge, i cittadini che abbiano compiuto sedici anni, residenti nei Comuni della Basilicata.	Non previsti	Non previsto	Non previsti



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO				
	INIZIATIVA	CONTENUTO E CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM DI VALIDITÀ	EFFETTI/CONSEGUENZE
	Il Consiglio regionale è tenuto a esprimersi su tale richiesta.			
Calabria	Il dieci per cento del corpo elettorale, il quaranta per cento dei Consiglieri regionali. Non si prevedono ulteriori adempimenti (norma statutaria).	Previsto su questioni di interesse regionale.	Partecipazione del trenta per cento degli aventi diritto.	Se il quorum è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.
Campania	Il referendum consultivo può essere richiesto da un quinto dei consiglieri regionali assegnati alla Regione o dalla Giunta regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, per la elezione della Camera dei deputati. Successivamente, lo statuto ha previsto che il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione.	Previsto su questioni di particolare interesse.	Se si tratta di questioni di particolare interesse che investono l'intera popolazione della Regione, il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se si tratta di questioni di particolare interesse che investono la popolazione di una o più province o di uno o più Comuni il referendum è valido qualsiasi sia la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria.	Il risultato del referendum viene pubblicato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione. Dopo di che si riprende il procedimento per pervenire all'atto conclusivo per il quale il referendum è stato richiesto. All'atto di cui al comma precedente, che provvede positivamente o negativamente arrestando il procedimento iniziato, si dà notizia, con riferimento al referendum, sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione entro venti giorni dalla sua esecutorietà.
Emilia Romagna	Ottantamila residenti nei Comuni della Regione; dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione; quattro Consigli provinciali.	Previsto su materie o leggi di competenza della Regione. Sono escluse le stesse materie previste per il referendum abrogativo; gli oggetti già sottoposti a referendum abrogativo	Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.	I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO				
	INIZIATIVA	CONTENUTO E CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM DI VALIDITÀ	EFFETTI/CONSEGUENZE
	L'Assemblea legislativa delibera sulla proposta di referendum consultivo entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.	nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti.		L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione assembleare referente. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.
Friuli-Venezia Giulia	Il Consiglio regionale anche su proposta della Giunta regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi.	Previsto su provvedimenti di competenza del Consiglio o della Giunta.	Partecipazione di almeno il quaranta per cento degli aventi diritto; maggioranza dei voti validamente espressi.	Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO				
	INIZIATIVA	CONTENUTO E CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM DI VALIDITÀ	EFFETTI/CONSEGUENZE
Lazio	Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi delle popolazioni interessate con deliberazione approvata a maggioranza qualificata.	Previsto su provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, incluse le iniziative regionali di proposizione di leggi statali, anche costituzionali.	Partecipazione della maggioranza degli aventi diritto; maggioranza dei voti validamente espressi.	Non previsti
Liguria	Qualora l'Assemblea Legislativa ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate in merito a un progetto di legge o di provvedimento di competenza consiliare delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo. La relativa richiesta può essere presentata al Presidente dell'Assemblea Legislativa da un terzo dei componenti dell'Assemblea o dalla Commissione alla quale il progetto è assegnato per l'esame in sede referente o da almeno quindicimila elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione.	Previsto su un progetto di legge o di provvedimento di competenza consiliare. Sono esclusi: disposizioni statutarie; progetti di legge in materia di ordinamento degli organi e degli uffici regionali, status dei consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi e intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.	Partecipazione della maggioranza degli aventi diritto; maggioranza dei voti validamente espressi.	Il Presidente della Giunta regionale non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale delibera sul progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei risultati dello stesso.
Lombardia	Il Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare l'indizione di referendum consultivi.	Previsto per questioni di interesse regionale, o su provvedimenti che interessano popolazioni determinate di competenza del Consiglio.	Partecipazione della maggioranza degli aventi diritto; maggioranza dei voti validamente espressi.	Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO				
	INIZIATIVA	CONTENUTO E CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM DI VALIDITÀ	EFFETTI/CONSEGUENZE
Marche	Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale può indire, a maggioranza dei due terzi dei componenti, referendum consultivi.	Previsto su questioni di carattere generale di competenza regionale	Partecipazione della maggioranza degli aventi diritto; maggioranza dei voti validamente espressi.	Il presidente della Giunta, non appena ricevuto il verbale delle operazioni elettorali trasmesso dal segretario dell'ufficio centrale regionale, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Molise	Il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi della popolazione dell'intero territorio regionale o di parte di esso, su questioni di particolare interesse, su proposta di uno o più consiglieri, o della giunta regionale.	Non previsti	Partecipazione della maggioranza degli aventi diritto; maggioranza dei voti validamente espressi.	Il Consiglio regionale delibera sulla questione oggetto del referendum tenendo conto delle indicazioni scaturite dalla consultazione. Il verbale delle operazioni di voto, trasmesso al Presidente del Consiglio, è dal Presidente medesimo comunicato all'assemblea nella prima seduta. Entro 60 giorni da tale comunicazione, se l'esito del referendum è stato favorevole e concerne l'oggetto di una proposta di legge già presentata, la proposta medesima è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio. Qualora invece non vi sia una proposta di legge già presentata, la Giunta regionale è tenuta a presentarla entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, salvo che entro lo stesso termine non vi abbia provveduto un componente del Consiglio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO				
	INIZIATIVA	CONTENUTO E CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM DI VALIDITÀ	EFFETTI/CONSEGUENZE
				Se l'esito del referendum è stato sfavorevole e vi sia una proposta di legge già presentata questa segue il normale corso; ove non sia stata già presentata, può essere presentata una proposta di legge su iniziativa consiliare o della Giunta.
Piemonte	Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare il referendum consultivo.	Previsto su iniziative legislative o provvedimenti amministrativi.	Non previsto	Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta regionale è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Puglia	Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi.	Previsto su proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale.	Non previsto	Non previsti
Sardegna	Almeno diecimila elettori; settemila elettori su questioni di interesse limitate ad una parte popolazione locale,	Previsto su progetti di legge ovvero di regolamenti o atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio o della Giunta regionale,	Non previsto	Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato ne dispone con proprio



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO				
	INIZIATIVA	CONTENUTO E CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM DI VALIDITÀ	EFFETTI/CONSEGUENZE
	Presidente della Regione, in casi specifici. Non sono previste delibere.	nonché su questioni di particolare interesse sia regionale che locale; su un progetto di modificazione dello statuto, qualora sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario.		decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Sicilia	L'Assemblea regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi. La richiesta di referendum consultivo può essere presentata esclusivamente dai deputati regionali e dalla Giunta regionale.	Possono formare oggetto di referendum solo le proposte di legge regolarmente presentate. Le proposte presentate in difformità dalle norme del Reg. interno dell'Assemblea regionale.	Indipendentemente dal numero degli aventi diritto.	L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum riprende dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei risultati del referendum stesso. Nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, si fa menzione dell'intervenuto referendum e si motivano le eventuali difformità del contenuto del progetto di legge rispetto all'esito del referendum nella relazione presentata dalla Commissione assembleare referente
Toscana	Il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto su richiesta di trentamila elettori della Regione. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può	Si intendono per proposte di particolare interesse per la popolazione le proposte attuative di politiche regionali disciplinate da atti di natura legislativa, regolamentare o di programmazione generale, settoriale o intersettoriale, già in vigore; le proposte di politiche in	Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori.	Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'esito del referendum, il Consiglio regionale dedica un'apposita seduta alla discussione della questione sottoposta a referendum consultivo, invitando i promotori del referendum. Se



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO				
	INIZIATIVA	CONTENUTO E CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM DI VALIDITÀ	EFFETTI/CONSEGUENZE
	sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge.	materie di competenza regionale e collegate all'esercizio di poteri nella disponibilità degli organi regionali. Esclusioni: le stesse previste per il referendum abrogativo, nomine e designazioni; questioni già sottoposte a dibattito pubblico regionale ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del dibattito pubblico.		nella votazione partecipa la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e la proposta ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio regionale o la Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza, qualora assumano determinazioni contrarie all'esito del referendum, le motivano espressamente e ne danno comunicazione ai delegati.
Provincia autonoma di Trento	È indetto referendum consultivo quando è richiesto dal Consiglio provinciale, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti; da almeno dieci consigli comunali, che rappresentino almeno il cinque per cento dei residenti nella provincia di Trento; dalla Giunta provinciale; dal Consiglio delle autonomie, se costituito, dalla maggioranza dei consigli comunali interessati sulle questioni che coinvolgono le minoranze linguistiche ladina, mochene o cimbre.	Previsto su specifiche questioni di particolare interesse provinciale. Esclusioni: questioni riguardanti tributi e bilancio, questioni già sottoposte a referendum propositivo negli ultimi cinque anni, questioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre.	Partecipazione di almeno il quaranta per cento degli aventi diritto; maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi,	Qualora il referendum abbia esito positivo la Giunta provinciale o il Consiglio provinciale, secondo la rispettiva competenza, adottano, entro tre mesi, le iniziative e i provvedimenti per l'attuazione dei risultati del referendum (la disposizione rinvia alle norme sul referendum propositivo in quanto compatibili)
Provincia autonoma di Bolzano	Tredicimila firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il	Previsto su proposte legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciali.	I referendum consultivi sono validi in ogni caso.	L'esito del voto non è vincolante



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO				
	INIZIATIVA	CONTENUTO E CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM DI VALIDITÀ	EFFETTI/CONSEGUENZE
	diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale. Non sono previste delibere.	Esclusioni: leggi tributarie e di bilancio, disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia, argomenti e norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze etniche e sociali.		
Umbria	Il Consiglio regionale delibera l'indizione del referendum consultivo a maggioranza assoluta dei componenti. La proposta di referendum consultivo può essere avanzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, o da un quinto dei Consiglieri regionali.	Previsto su specifici temi che interessano l'iniziativa politica e amministrativa della Regione. Esclusioni: quesiti relativi ai temi per i quali non è ammesso referendum abrogativo, con l'eccezione delle questioni attinenti al governo del territorio ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali; quesiti concernenti nomine e designazioni.	Indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.	L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum consultivo inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione alla proposta redatta dalla Commissione consiliare competente
Valle d'Aosta	Il Consiglio della Valle può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'effettuazione di un referendum consultivo.	Previsto su provvedimenti legislativi o amministrativi di particolare rilevanza generale; la richiesta deve essere avanzata entro un mese dalla trasmissione al Consiglio della Valle del	Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.	Il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO				
	INIZIATIVA	CONTENUTO E CASI DI ESCLUSIONE	QUORUM DI VALIDITÀ	EFFETTI/CONSEGUENZE
	La richiesta di referendum consultivo può essere avanzata dalla Giunta regionale, o da almeno un terzo dei consiglieri regionali o da almeno un cinquantesimo degli elettori.	provvedimento legislativo o dell'atto amministrativo di particolare rilevanza generale.		
Veneto	Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale (norma statutaria. Una precedente legge del 1973 prevede che "Sono legittimati a richiedere il referendum tutti i soggetti titolari della potestà di iniziativa legislativa", che per quanto riguarda i cittadini prevede la sottoscrizione di almeno cinquemila elettori).	Previsto su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio. Esclusioni: Leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione; leggi e atti regionali in adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei; leggi e atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria; leggi e regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre Regioni; Regolamento.	Partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto.	Il Consiglio è tenuto ad esaminare l'argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

REFERENDUM CONFERMATIVO PER L'APPROVAZIONE O LA MODIFICAZIONE DELLO STATUTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

L'art. 123, terzo comma, della Costituzione, dispone che «Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi».

Peculiarità delle Regioni a statuto speciale

Come è noto, per la revisione degli Statuti vi è una differenza tra Regioni a statuto speciale e ordinarie. Lo statuto ordinario è adottato e modificato con legge regionale, sottoposta a un procedimento aggravato: «Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi», così l'articolo 123, secondo comma, primo periodo della Costituzione; su tale procedimento, poi, si può innestare il referendum confermativo.

Gli statuti speciali sono invece adottati e modificati con legge costituzionale attraverso un procedimento che, innestandosi su quello dettato dall'articolo 138 della Costituzione, presenta peculiarità proprie, stabilite dalla legge costituzionale n. 2 del 2001. In base a questa disciplina, i progetti di modificazione degli Statuti speciali di iniziativa governativa o parlamentare «sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi». Ma per quello che qui più ci riguarda direttamente, soprattutto, per quello che qui rileva, è previsto che «Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale».

Le Regioni a statuto speciale non possono quindi ricorrere al referendum confermativo?

In realtà, la medesima legge costituzionale n. 2 del 2001 ha introdotto la possibilità per le Regioni a statuto speciale di adottare leggi da approvare a maggioranza assoluta (denominate "leggi statutarie"), che possono essere sottoposte a referendum confermativo. Dette leggi disciplinano, ad esempio, la forma di governo della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità circa gli incarichi istituzionali, i rapporti tra gli organi della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

REFERENDUM CONFERMATIVO PER L'APPROVAZIONE DI UNA LEGGE PROVINCIALE

La Provincia di Bolzano ha inserito nella legge in materia di «democrazia diretta, partecipazione e formazione politica» (legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22), il referendum confermativo delle leggi provinciali, qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi.

La richiesta di referendum va presentata all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro 20 giorni dall'approvazione della legge in Consiglio.

La legge prevede che se la richiesta venga fatta dagli elettori/dalle elettrici, deve essere presentata da almeno 300 promotrici/promotori, che devono comprovare l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune dell'Alto Adige.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 133, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione: «La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

La norma costituzionale non specifica con quale mezzo devono essere «sentite le popolazioni interessate», ma per la giurisprudenza costituzionale «la disciplina regionale delle circoscrizioni comunali deve prevedere il ricorso al referendum consultivo, quale presupposto per la modifica delle circoscrizioni medesime e per l'istituzione di nuovi Comuni» (così la sentenza n. 204 del 1981 della Corte costituzionale).

Il principio vale anche per le Regioni a statuto speciale; queste ultime, però, in quanto titolari di potestà esclusiva sulla materia, sono libere di determinare le concrete modalità «in forme anche equivalenti a quella tipica del referendum, purché tali da assicurare, con pari forza, la completa libertà di manifestazione dell'opinione da parte dei soggetti chiamati alla consultazione» (sentenza n. 453 del 1989).

La Corte costituzionale ha inoltre ritenuto la consultazione dei cittadini inderogabile anche nel caso di modifica-integrazione della denominazione originaria di un Comune (sentenza n. 237 del 2004).

Tuttavia, seppure inderogabile, il referendum, non è “oggetto e contenuto della legge di variazione”, ma “presupposto procedimentale” (sentenza n. 2 del 2018). La Regione quindi non è costituzionalmente tenuta, anche nel caso di un esito favorevole, ad adottare la legge di variazione territoriale, anche se, dall'esito del voto, potrebbe derivare un forte condizionamento politico.

(Per un eventuale approfondimento del concetto di “popolazioni interessate” si rinvia ad un precedente dossier pubblicato sul sito del Dipartimento dal titolo *Leggi regionali - Il sistema elettorale, i costi della politica, la partecipazione dei cittadini alla vita politica, l'ordinamento degli enti locali*, cfr. Parte terza, paragrafo 2: Focus: il referendum consultivo, ai sensi degli articoli 132 e 133 della Costituzione, con particolare riferimento al concetto di popolazioni interessate).

Proponenti

La natura obbligatoria della consultazione referendaria fa sì che spetti al Consiglio regionale deliberarne l'effettuazione. L'iniziativa legislativa invece riguarda la legge che vuole istituire o modificare le circoscrizioni comunali; sotto questo profilo prevedono i cittadini tra i proponenti l'Emilia-Romagna, il Friuli- Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Sicilia, la Toscana, entrambe le Province autonome e il Veneto.

Quorum

Sono nove le legislazioni che prevedono una soglia minima di partecipanti per la validità del referendum: la Liguria (30%), Marche, Molise, Umbria e Sicilia (maggioranza), la Sardegna (un terzo), il Veneto (almeno il 50%) e le province autonome di Trento e di Bolzano (40%).

Per tutte le altre il referendum è valido a prescindere dal numero dei partecipanti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 133, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE		
	INIZIATIVA	QUORUM VALIDITÀ
Abruzzo	Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e denominazioni, è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale (non specificata la titolarità dell'iniziativa del progetto di legge).	La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata, indipendentemente dal numero di elettori che ha partecipato, e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.
Basilicata	Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera la effettuazione del referendum consultivo (non specificata la titolarità dell'iniziativa del progetto di legge).	La proposta per la modifica delle Circoscrizioni comunali sottoposte a referendum è valida e potrà avere corso se corrispondente alla volontà espressa dalla maggioranza assoluta dei votanti.
Calabria	Il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali (non specificata la titolarità dell'iniziativa del progetto di legge).	La proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto
Campania	Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali (non specificata la titolarità dell'iniziativa del progetto di legge)..	Il referendum è valido qualsiasi sia la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria.
Emilia Romagna	Per l'istituzione di nuovi comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali l'iniziativa legislativa è esercitata dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 50 dello statuto regionale. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono presentare istanza alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 133, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE		
	INIZIATIVA	QUORUM VALIDITÀ
	Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati. L'approvazione della legge regionale di modifica dei territori deve essere preceduta da un referendum consultivo delle popolazioni interessate.	
Friuli-Venezia Giulia	Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata: dai titolari dell'iniziativa legislativa; dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate; da almeno il venti per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.	Il quesito sottoposto al referendum è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso di fusione tra due o più Comuni, qualora il Consiglio comunale abbia espresso parere contrario all'iniziativa, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum è necessario altresì che in quel Comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.
Lazio	Per l'istituzione di nuovi comuni, la modifica delle circoscrizioni territoriali e delle denominazioni dei comuni, l'iniziativa legislativa compete ai soggetti di cui all'articolo 28 dello statuto regionale (alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila, nonché al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione. Il singolo comune, ovvero i comuni o gli elettori della Regione che non raggiungono il numero sufficiente per acquisire la titolarità del potere di iniziativa legislativa, da esercitarsi in conformità alla legge regionale 17 giugno 1980, n. 63, possono presentare la propria richiesta alla Giunta regionale che, previa verifica di conformità al programma regionale di cui all'articolo 7, sottopone al Consiglio regionale la corrispondente proposta di legge o respinge la richiesta entro novanta giorni.	Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto qualora la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole ad esso.
Liguria	Possono presentare una proposta di legge al Presidente dell'Assemblea Legislativa: almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della	Il quesito sottoposto a referendum è accolto quando in ciascuno dei Comuni interessati abbia partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 133, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE

	INIZIATIVA	QUORUM VALIDITÀ
	<p>Regione; almeno dieci Comuni; uno o più Comuni che rappresentino anche complessivamente almeno 50.000 abitanti; una o più Province; la Città metropolitana.</p> <p>In attuazione dell'articolo 66 dello statuto, spetta altresì al Consiglio delle Autonomie locali la potestà di iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali.</p> <p>I Consigli comunali o il venti per cento degli elettori residenti in un Comune che non siano in grado di attivare l'iniziativa legislativa possono presentare apposita istanza al Presidente dell'Assemblea Legislativa affinché venga attivato il necessario procedimento.</p>	<p>(elettori residenti e cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nei Comuni stessi), e la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia favorevole. I risultati del referendum sono indicati sia come esito complessivo sia come esiti distinti per ciascun Comune.</p>
Lombardia	<p>L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata, ai sensi dell'articolo 34 dello statuto, da ciascun consigliere regionale, dal Presidente della Giunta regionale, dal Consiglio delle autonomie locali, da almeno cinquemila elettori, da ciascun consiglio provinciale e dai consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.</p> <p>L'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta dei comuni interessati.</p> <p>La richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa può anche provenire dagli elettori residenti.</p>	<p>Per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.</p> <p>I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.</p>
Marche	<p>Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate.</p> <p>La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.</p>	<p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi</p>
Molise	<p>Spetta al Consiglio istituire con legge, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti.</p> <p>Qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore al cinque per cento rispetto al totale della popolazione del Comune, il Consiglio regionale,</p>	<p>Quando alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il quesito sottoposto a referendum è proclamato accolto se il numero dei voti affermativi è superiore a quello dei voti negativi, nel caso contrario è proclamato respinto.</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 133, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE

	INIZIATIVA	QUORUM VALIDITÀ
	se ne ravvisa la necessità, delibera di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo la modalità semplificata ai sensi dell'articolo 22-bis, volta anche al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto.	Qualora al referendum non partecipi la maggioranza degli aventi diritto, l'obbligo della consultazione delle popolazioni interessate si intende assolto.
Piemonte	<p>Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 44 dello statuto (Giunta regionale, Consiglieri regionali, Consigli provinciali, Consigli comunali e a 80.000 elettori). L'iniziativa comunale si esercita mediante deliberazione dei Consigli comunali, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, da esprimersi con deliberazione assunta dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.</p> <p>Non è richiesto il referendum per le determinazioni ed eventuali rettifiche di confine tra Comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per le rettifiche di confine tra Comuni per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne fanno domanda e ne fissano d'accordo le condizioni. Non è altresì richiesto il referendum, quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne fa richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.</p>	<p>Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito sia maggiore rispetto alla somma dei voti validi negativi espressi dagli elettori votanti nei comuni o nel comune o nell'ambito territoriale, in cui il referendum consultivo è stato indetto.</p>
Puglia	<p>Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti circoscrizioni e delle denominazioni comunali.</p> <p>Il Consiglio regionale, prima di procedere all'esame di ogni progetto di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali delibera la effettuazione del referendum consultivo</p>	<p>Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi, l'Ufficio centrale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 133, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE		
	INIZIATIVA	QUORUM VALIDITÀ
	previa acquisizione degli accertamenti richiesti in via preliminare alla competente Commissione consiliare	
Sardegna	Può essere indetto referendum popolare per modificare le circoscrizioni e le funzioni delle province, istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	Qualora al referendum non partecipi almeno un terzo degli elettori, la proposta sottoposta a referendum si intende respinta.
Sicilia	L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta: alla Giunta regionale; al Comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del Comune di cui si chiede il cambio di denominazione; ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione; ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali; nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.	Il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.
Toscana	La proposta di legge di iniziativa popolare riguardante l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, può essere esercitata da un numero di elettori variabile a seconda del numero di abitanti (v. scheda Toscana)	Il risultato del referendum è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.
Provincia autonoma di Trento	La domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione esclusi gli elettori iscritti all'anagrafe dei cittadini residenti all'estero.	Necessaria la partecipazione, in ciascun comune interessato, di almeno il 40 per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. La domanda sottoposta a referendum si intende abbia dato esito positivo se la percentuale dei voti positivi raggiunge almeno il 50 per cento di quelli validamente espressi. Nel caso in cui siano state sottoposte a votazione più formule, il referendum si intende abbia dato esito negativo per la



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

**QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO
AI SENSI DELL'ART. 133, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE**

	INIZIATIVA	QUORUM VALIDITÀ
		formula o per le formule che non abbiano raggiunto la percentuale di voti validi positivi almeno il 50 per cento di quelli validamente espressi.
Provincia autonoma di Bolzano	La domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione.	Necessaria la partecipazione, in ciascun comune interessato, di almeno il 40 per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. La domanda sottoposta a referendum si intende abbia dato esito positivo se la percentuale dei voti positivi raggiunge almeno il 50 per cento di quelli validamente espressi. Nel caso in cui siano state sottoposte a votazione più formule, il referendum si intende abbia dato esito negativo per la formula o per le formule che non abbiano raggiunto la percentuale di voti validi positivi almeno il 50 per cento di quelli validamente espressi.
Umbria	Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri regionali, previa acquisizione del parere della Commissione di garanzia statutaria.	La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.
Val d'Aosta	Il Consiglio della Valle, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio della Valle.	Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.
Veneto	L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali (aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni; istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni; fusione per incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro comune contiguo; fusione di due o più comuni in uno nuovo) e per la denominazione dei comuni, spetta ai soggetti di cui all'art. 20 dello statuto (almeno settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali.)	Il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Prevista in tutti i vigenti Statuti regionali in attuazione dell'articolo 123 della Costituzione ovvero della analoga disposizione della legge costituzionale statutaria nelle Regioni a statuto speciale, consiste nel potere di dare impulso al procedimento legislativo dinanzi al Consiglio regionale direttamente da parte di un numero minimo di cittadini elettori.

L'iniziativa legislativa popolare è esercitata attraverso la presentazione di un progetto di legge, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che deve raccogliere un numero di firme che varia da Regione a Regione: dalle 2.000 del Molise alle 12.000 della Puglia. Il confronto percentuale tra il numero dei sottoscrittori e quello degli elettori mostra come sia la Provincia di Bolzano a richiedere il maggior numero di sottoscrizioni (il 2%) seguita dalla Regione Valle d'Aosta (l'1,45%), mentre Lazio (0,1%) e Lombardia (0,06%) sono le Regioni che presentano la percentuale più bassa.

In molte Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte e Veneto) la disciplina attuativa è antecedente a quella degli Statuti vigenti e in alcuni casi si evidenziano anche richiami normativi ancora riferiti allo statuto precedente oppure norme che risultano direttamente modificate dallo statuto successivamente intervenuto, come nel caso dell'articolo 1 della legge della Regione Veneto n. 1 del 1973 che stabilisce in cinquemila il numero delle sottoscrizioni per la proposta di legge popolare mentre l'articolo 20, comma 1, dello statuto vigente ne prevede settemila. Da citare lo statuto della Regione Sardegna che si riferisce genericamente al "popolo sardo", una definizione che al momento attende una disposizione attuativa, dopo l'annullamento da parte della Corte costituzionale della promulgazione della legge regionale statutaria sarda n. 1 del 2008, che aveva individuato in almeno diecimila elettori la soglia di sottoscrittori (sentenza n. 149 del 2009).

Per quanto concerne i limiti più comuni all'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare, essi ove presenti riguardano generalmente la revisione dello statuto, il bilancio e la materia tributaria ma non mancano significative estensioni, quali quelle agli accordi e intese internazionali della Regione (Liguria, Lombardia e Sicilia) o ai vincoli paesaggistici e ambientali (ancora Liguria), o anche all'organizzazione degli uffici regionali, allo stato giuridico, al trattamento economico e al ruolo organico del proprio personale (Piemonte). Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna e Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano non prevedono invece esclusioni di materie per l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare.

In molti casi, analogamente a quanto previsto dall'articolo 71 della Costituzione per le leggi statali, l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare negli ordinamenti regionali produce solo l'obbligo di iniziare, entro determinati tempi, l'esame della stessa senza indicare la necessità di giungere a una deliberazione da parte delle Assemblee: così Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto. La Calabria ha rafforzato l'impegno all'esame trascorsi tre mesi dalla data di presentazione senza che il Consiglio regionale abbia avviato l'iter, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. Altre Regioni hanno invece previsto l'obbligo per le Assemblee regionali di votare nel merito la proposta di iniziativa popolare: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte (solo su richiesta di un consigliere regionale), Toscana e Valle d'Aosta. Anche l'articolo 16 della legge della Provincia autonoma di Bolzano obbliga il Consiglio provinciale a concludere in tempi certi la trattazione della proposta legislativa di iniziativa popolare, consentendo però ai proponenti di ritirarla qualora si modifichino le circostanze o la situazione giuridica che l'hanno determinata. Solo la legge provinciale di Trento n. 3 del 2003 determina un collegamento tra l'iniziativa legislativa popolare e il referendum propositivo, stabilendo che, qualora il Consiglio



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

provinciale non abbia iniziato l'esame della proposta entro ventiquattro mesi dalla sua presentazione in Consiglio, essa sia sottoposta a referendum propositivo senza necessità di raccogliere sottoscrizioni. Il Presidente della Provincia promulga la legge di iniziativa popolare qualora nel referendum prevalgono i voti favorevoli, a condizione che alla consultazione abbia partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto (articolo 19, comma 8, legge regionale n. 3 del 2003).



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE			
	TITOLARITÀ INIZIATIVA	CASI DI ESCLUSIONE	ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE/ CONSEGUENZE
Abruzzo	L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali appartiene: ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque; ai Consigli delle Province; ai Consigli delle Comunità montane in numero non inferiore a due; al Consiglio delle autonomie locali; agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.	Il progetto di legge, pena irricevibilità, è redatto in articoli e corredato da una relazione illustrativa che ne esplicita le finalità ed il contenuto. Il progetto di legge è altresì irricevibile in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 42 della legge regionale n. 44/2007 riguardanti la regolarità delle sottoscrizioni.	Il Presidente del Consiglio regionale assegna il progetto alla Commissione consiliare competente per materia. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione consiliare del progetto di legge, senza che su di esso il Consiglio si sia pronunciato, il progetto è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale decide nel merito entro i successivi dodici mesi. In caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale la proposta di iniziativa legislativa è automaticamente sospesa. Immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta regionale e della Commissione consiliare competente, la proposta di iniziativa legislativa sospesa riprende l'iter nel medesimo stadio di esame nel quale era stata sospesa.
Basilicata	L'iniziativa legislativa dei cittadini si esercita mediante la presentazione, da parte di almeno quattromila elettori, di un progetto di legge, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.	L'iniziativa popolare non è ammessa per le leggi regionali in materia tributaria e di bilancio.	I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura e sono esaminati dal Consiglio entro sei mesi dalla dichiarazione della loro ammissibilità.
Calabria	L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali.	Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, approvazione del conto consuntivo; di istituzione di tributi propri della Regione.	I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. Le proposte di legge di iniziativa popolare presentate al Consiglio non decadono con la fine della legislatura.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE			
	TITOLARITÀ INIZIATIVA	CASI DI ESCLUSIONE	ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE/ CONSEGUENZE
Campania	Almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione possono presentare una proposta di legge nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva. L'iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli Consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonché a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro su materie di sua pertinenza.	L'iniziativa legislativa non è ammessa per la modifica o la revisione dello statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale.	Sull'ammissibilità della proposta decide, entro trenta giorni, la Commissione consiliare competente per materia, o, in difetto, il Consiglio. La proposta ritenuta ammissibile è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e discussa non oltre tre mesi dalla presentazione. Le proposte di legge di iniziativa popolare presentate al Consiglio non decadono con la fine della legislatura.
Emilia Romagna	In attuazione dell'articolo 18 dello statuto, l'iniziativa popolare delle leggi è esercitata da almeno cinquemila elettori, da ciascun Consiglio provinciale, da uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.	L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per la revisione dello statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea legislativa.	Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi. Le proposte di legge di iniziativa popolare presentate al Consiglio non decadono con la fine della legislatura.
Friuli-Venezia Giulia	La proposta di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale corredata delle firme di almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia.	Non indicate	Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta e di regolarità delle sottoscrizioni, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di legge d'iniziativa popolare alla competente Commissione, la quale è tenuta a esaminarla entro otto mesi dall'assegnazione.
Lazio	L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, dello statuto, appartiene al consiglio metropolitano della Città	Non indicate	Entro sessanta giorni dal deposito delle proposte di legge l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale procede alla verifica della regolarità formale. A seguito della verifica il



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE			
	TITOLARITÀ INIZIATIVA	CASI DI ESCLUSIONE	ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE/ CONSEGUENZE
	metropolitana di Roma capitale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila.		Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di legge alla commissione consiliare competente. Il Presidente iscrive la proposta di legge all'ordine del giorno dell'Aula che la discute con precedenza, secondo quanto stabilito dal regolamento dei lavori del Consiglio. Le proposte d'iniziativa popolare e quelle dei consigli degli enti locali di cui all' articolo 37 dello statuto sono in ogni caso discusse dal Consiglio regionale, che deve deliberare entro sei mesi dall'assegnazione alla commissione consiliare competente.
Liguria	L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali si esercita con la presentazione di proposte redatte in articoli da parte di almeno cinquemila elettori della Regione. Inoltre, possono esercitarla almeno dieci Comuni o da parte di uno o più Comuni che rappresentino almeno cinquantamila abitanti; una o più Province; la Città metropolitana. In attuazione dell'articolo 66 dello statuto, spetta altresì al Consiglio delle Autonomie locali la potestà di iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali.	L'iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, status dei consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi e intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.	L'Assemblea delibera in via definitiva sulle iniziative popolari entro un anno dalla loro presentazione. Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.
Lombardia	L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ad almeno cinquemila elettori, a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, a ciascun consiglio provinciale e i consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.	Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia statutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bilancio, di ratifica di accordi con Stati esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni.	Nella programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i progetti di legge di iniziativa popolare, sottoposti obbligatoriamente al voto del Consiglio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE			
	TITOLARITÀ INIZIATIVA	CASI DI ESCLUSIONE	ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE/ CONSEGUENZE
Marche	L'iniziativa legislativa popolare, in attuazione dell'art. 44 dello statuto regionale, è esercitata da almeno cinquemila cittadini, elettori del Consiglio regionale al momento della sottoscrizione. Inoltre, è esercitata dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi; da ciascun Consiglio provinciale; da almeno cinque consigli comunali. Nel caso in cui l'iniziativa legislativa sia esercitata dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi la proposta di legge deve essere sottoscritta da almeno cinquemila cittadini, elettori del Consiglio regionale al momento della sottoscrizione.	Non indicate	Dichiarata ammissibile la proposta, il Presidente del Consiglio regionale la trasmette entro dieci giorni alla commissione consiliare competente per materia. La proposta è portata in discussione in aula nel testo redatto dai proponenti unitamente agli eventuali emendamenti approvati dalla commissione. Il regolamento interno del Consiglio prevede i modi ed i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare.
Molise	L'iniziativa popolare è esercitata da almeno duemila cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale. Le sottoscrizioni delle proposte di legge di iniziativa popolare sono autenticate nelle forme di legge.	Non indicate	Le proposte di legge di iniziativa popolare sono comunque iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla scadenza del termine di quattro mesi dalla loro assegnazione alla commissione competente. La proposta viene esaminata dal Consiglio previa relazione della competente commissione anche espressa oralmente. Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.
Piemonte	I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte di legge alle Camere. La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori. Inoltre, spetta ai Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque; a uno o più Comuni rappresentanti	Leggi tributarie e di bilancio; leggi concernenti l'organizzazione degli Uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico ed il ruolo organico del personale. L'esercizio dell'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale di competenza del Consiglio regionale è escluso per le proposte riguardanti i regolamenti di attuazione delle leggi regionali indicate nei precedenti commi	Il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare o degli enti locali compete all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che decide all'unanimità, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio. La Commissione consiliare, alla quale la proposta di legge d'iniziativa popolare è assegnata, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi. Scaduto tale termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE			
	TITOLARITÀ INIZIATIVA	CASI DI ESCLUSIONE	ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE/ CONSEGUENZE
	non meno di venticinquemila elettori; a ogni Consiglio provinciale.	del presente articolo; i regolamenti degli organi regionali; i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato o dalla Regione, e di mera esecuzione di delibere consiliari.	Consiglio. Il Consiglio prende in esame la proposta entro 2 mesi dalla relazione della Commissione. Ove il Consiglio non esamini entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio all'esame e alla votazione finale entro il mese successivo. Scaduto tale termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
Puglia	L'iniziativa popolare di legge si esercita secondo le disposizioni del presente statuto e della legge regionale, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno dodicimila elettori della Regione. L'iniziativa legislativa può essere inoltre esercitata da ciascun Consiglio provinciale, dal Consiglio dell'area metropolitana, da ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia e da almeno cinque Consigli comunali.	Non è ammessa per la revisione dello statuto, per leggi in materia tributaria e di bilancio e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.	I progetti di legge di iniziativa popolare non esaminati non decadono in caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
Sardegna	Prevista dall'art. 28, statuto speciale, è stata disciplinata dalla legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1 dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 149/2009 perché non spettava al Presidente della Regione procedere alla promulgazione della citata legge.		
Sicilia	La proposta dei progetti di legge d'iniziativa popolare e dei consigli provinciali o comunali, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, è esercitata: - almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione siciliana; - almeno tre consigli provinciali; - non meno di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno il dieci per cento della popolazione siciliana.	Leggi tributarie e di bilancio, leggi di cui all'articolo 17-bis dello statuto (<i>costituzione e scioglimento dell'Assemblea regionale, elezione del Presidente della Regione e mozione di sfiducia nei suoi confronti, nomina e revoca degli Assessori, eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione</i>), leggi relative all'organizzazione interna	Il Presidente dell'Assemblea regionale, dopo la deliberazione di ammissibilità assegna la proposta alla Commissione legislativa competente per materia. La Commissione presenta all'Assemblea la propria relazione e, trascorsi sei mesi dalla assegnazione alla Commissione, senza che la stessa si sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea regionale Le proposte di iniziativa legislativa non decadono con la scadenza o lo scioglimento dell'Assemblea regionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE			
	TITOLARITÀ INIZIATIVA	CASI DI ESCLUSIONE	ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE/ CONSEGUENZE
		della Regione e degli enti locali, leggi di recepimento della normativa comunitaria, leggi in materia di attività internazionale della Regione	
Toscana	L'iniziativa popolare delle leggi, è esercitata, ai sensi dell'articolo 74 dello statuto: - cinquemila elettori della Regione; - almeno tre consigli comunali; - ciascun Consiglio provinciale; - città metropolitana; - Consiglio delle autonomie locali.	Modifiche dello statuto regionale e alle leggi di bilancio.	Il Consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione.
Trentino-Alto Adige Provincia autonoma di Trento	L'iniziativa popolare delle leggi provinciali si esercita mediante la proposta di un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti, sottoscritta da almeno duemilacinquecento elettori aventi titolo ad eleggere il Consiglio provinciale. Ove la proposta riguardi disposizioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre il numero dei sottoscrittori è ridotto a cinquecento.	Quelle relative ai tributi e al bilancio	Ove il Presidente del Consiglio provinciale ritenga il progetto di legge proponibile, la sua trattazione da parte della competente commissione del Consiglio provinciale inizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Qualora il Consiglio provinciale non abbia iniziato l'esame di una proposta di legge d'iniziativa popolare entro ventiquattro mesi dalla sua presentazione presso il Consiglio stesso, essa è sottoposta a referendum secondo la procedura prevista da questa legge per il referendum propositivo, senza necessità di raccolta delle sottoscrizioni. La maggioranza dei voti favorevoli e la partecipazione di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto. Se nel referendum prevalgono i voti favorevoli, il Presidente della Provincia promulga la legge di iniziativa popolare
Trentino-Alto Adige Provincia autonoma di Bolzano	L'iniziativa popolare relativamente alle leggi provinciali è esercitata da almeno 8.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.	Non indicate	Se l'iniziativa popolare è risultata ammissibile, la/il presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla commissione legislativa competente per materia. In seguito alla trattazione da parte della commissione legislativa o trascorsi sei mesi dall'assegnazione senza che la commissione legislativa



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE			
	TITOLARITÀ INIZIATIVA	CASI DI ESCLUSIONE	ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE/ CONSEGUENZE
			abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale deve concluderne la trattazione entro i successivi sei mesi. In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze che hanno determinato l'iniziativa popolare, le promotrici/i promotori possono ritirarla presentando all'Ufficio di presidenza una comunicazione motivata. La suddetta comunicazione deve essere presentata prima che il Consiglio provinciale abbia votato il passaggio alla discussione articolata e poi viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Umbria	In attuazione dell'articolo 35 dello statuto regionale, l'iniziativa delle leggi è esercitata da tremila elettori del Consiglio regionale e: - da ciascun membro del Consiglio regionale; - dalla Giunta regionale; - da ciascun Consiglio provinciale; - da uno o più Consigli comunali con popolazione complessiva di almeno diecimila abitanti; - da cinque Consigli comunali, quale che sia la popolazione complessiva; - dal Consiglio delle Autonomie locali.	Le leggi di revisione dello statuto regionale, le leggi di organizzazione interna del Consiglio, le leggi di bilancio finanziarie e tributarie.	Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base dell'esito positivo di ammissibilità, assegna il progetto alla Commissione consiliare competente. La Commissione, a norma del regolamento interno del Consiglio, presenta al Consiglio la propria relazione. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge, senza che su di esso il Consiglio si sia pronunciato, lo stesso è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, il quale lo discute con precedenza su ogni altro argomento.
Valle d'Aosta	L'iniziativa legislativa popolare è esercitata da almeno millecinquecento elettori dei Comuni della Regione.	Le leggi tributarie e di bilancio e le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle.	Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alle Commissioni consiliari, senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge di iniziativa popolare è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni. Qualora, in caso di rinnovo del Consiglio della Valle, sulla proposta di legge di iniziativa popolare il Consiglio non abbia adottato la deliberazione, la



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE			
	TITOLARITÀ INIZIATIVA	CASI DI ESCLUSIONE	ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE/ CONSEGUENZE
			proposta medesima si intende automaticamente sospesa. Il Presidente del nuovo Consiglio della Valle, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la proposta di legge sospesa era pervenuta nella precedente legislatura, deve, non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso, avviare nuovamente l'iter del procedimento legislativo. In caso di rinnovo del Consiglio della Valle, la proposta di iniziativa popolare sulla quale il Consiglio non abbia adottato deliberazioni è automaticamente sospesa.
Veneto	L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta ad almeno settemila elettori ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali. L'iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti.	Non indicate	I progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all'ordine del giorno e discussi dal Consiglio. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

PETIZIONI E ISTANZE NEGLI ORDINAMENTI REGIONALI

Caratteristica di questi strumenti partecipativi è la flessibilità della fonte che li prevede negli ordinamenti regionali. Essi infatti sono disciplinati anche quando lo statuto non li preveda espressamente: è il caso ad esempio del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Veneto e in parte della Provincia autonoma di Trento. Solo la Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano non prevedono alcuna disciplina di questi strumenti.

Da notare, infine, che le disposizioni di dettaglio sono contenute quasi dappertutto nei regolamenti dei Consigli regionali; solo la Sicilia le introduce nell'ambito di disposizioni legislative regionali, specificamente in materia finanziaria.

Proponenti

Se si osserva la normativa nel suo complesso (Statuti, leggi regionali, regolamenti interni dei Consigli regionali), nelle Regioni ordinarie la titolarità del diritto di petizione è attribuita:

- a chiunque (Calabria; Emilia Romagna; Lazio; Veneto);
- a tutti i cittadini e a coloro che risiedono nel territorio regionale (Abruzzo; Liguria; Marche);
- a tutti i cittadini (Campania; Molise; Piemonte; Puglia; Umbria);
- solamente alle persone residenti sul territorio (Basilicata, Lombardia).

Inoltre, alcune Regioni riconoscono tale diritto anche agli enti locali (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria) o a enti, associazioni e organizzazioni (Campania, Liguria, Marche, Molise, Puglia) e ai cittadini/residenti in forma associata (Basilicata, Lombardia, Piemonte).

Nei regolamenti dei Consigli delle Regioni ad autonomia speciale la titolarità è attribuita "a ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione" (così Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta), mentre la legge siciliana, oltre che ai "cittadini siciliani", la estende alle persone giuridiche e alle associazioni che abbiano la loro sede sociale nel territorio dell'Isola. Generica la dizione prevista dal regolamento del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, che la conferisce a "una pluralità di persone".

Destinatari

La maggioranza delle Regioni, imitando il modello nazionale che disciplina la possibilità di presentare petizioni alle Camere, prevede la possibilità di presentare le petizioni al solo Consiglio regionale (Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Veneto), mentre la Sicilia consente di rivolgersi oltre che all'Assemblea regionale anche alla Giunta regionale. Calabria, Campania e Molise stabiliscono che le petizioni possano essere indirizzate a tutti gli organi della Regione, mentre in Abruzzo e Liguria sono centralizzate a livello regionale per essere poi assegnate, a seconda della competenza, al Presidente della Giunta o a quello del Consiglio regionale.

Oggetto

Per quanto concerne il possibile oggetto della petizione, tutte le discipline presentano un contenuto analogamente ampio: possono infatti essere presentate per perorare l'emanazione di provvedimenti o presentare comuni necessità, oppure per richiedere l'intervento e sollecitare l'adozione di misure di interesse generale. Oltre questo limite, la genericità dei termini utilizzati fa ritenere che ogni specie di utilità collettiva possa essere perseguita attraverso la petizione.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

Conseguenze

In linea con la disciplina statale dell'istituto, dalle petizioni delineate nelle diverse normative regionali non derivano obblighi giuridici per i destinatari istituzionali, che possono decidere di non esaminarla o di interessare alla questione l'organo regionale competente. Si regolano così Abruzzo, Calabria, Molise, Piemonte e Veneto.

Non mancano però casi in cui sono stati introdotti vincoli per gli organi regionali, riguardanti l'obbligo di esaminare e di fornire una risposta ai richiedenti fissati in capo alle Commissioni. Lo prevedono Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Provincia autonoma di Trento, Umbria e Valle d'Aosta.

La legge della Sicilia demanda a un decreto del Presidente della Regione, che non risulta emanato, i tempi di risposta alle petizioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PETIZIONI O ISTANZE			
	TITOLARITÀ	CONTENUTO ED ESCLUSIONI	ORGANI A CUI RIVOLGERE LA PETIZIONE
Abruzzo	I cittadini ed i residenti in Abruzzo. Gli enti locali.	Chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Istanze per chiedere provvedimento o per prospettare esigenze di interesse generale. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.	Alla Regione, per essere poi assegnate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio regionale. L'esame può concludersi con una risoluzione diretta a interessare la Giunta alle necessità esposte nella petizione o nel voto.
Basilicata	Ai residenti, singolarmente o in forma associata.	Esporre comuni necessità e per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale. Non sono ammissibili petizioni che non attengano a competenze della Regione.	Al Consiglio regionale. Il Consiglio può prendere in considerazione la petizione e, secondo la competenza, deliberare nel merito ovvero interessare la Giunta alle necessità esposte nella petizione. Il Presidente del Consiglio comunica agli interessati l'esito della petizione.
Calabria	Tutti	Sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.	Agli organi regionali. L'esame può concludersi con una risoluzione diretta a interessare la Giunta alle necessità esposte nella petizione o nel voto.
Campania	Tutti i cittadini. Le Province, i Comuni ed altri enti locali nonché enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono.	Chiedere o sollecitare l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale. Rivolgere voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalità del Regolamento consiliare.	Agli organi regionali. Gli organi regionali hanno l'obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti Al Consiglio regionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PETIZIONI O ISTANZE			
	TITOLARITÀ	CONTENUTO ED ESCLUSIONI	ORGANI A CUI RIVOLGERE LA PETIZIONE
Emilia Romagna	Chiunque può rivolgere petizioni.	Esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.	All'Assemblea legislativa L'esame in commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione comunicata all'Assemblea, ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento riguardante analogo oggetto. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione al primo firmatario dell'esito della petizione.
Friuli-Venezia Giulia	Ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione.	Chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.	Al Consiglio regionale. La Commissione, entro novanta giorni dall'assegnazione della petizione, delibera, con apposita risoluzione, di accogliere in tutto o in parte la petizione e di trasmetterla alla Giunta regionale. Il primo firmatario della petizione è tenuto informato dello stato della procedura di esame della petizione stessa.
Lazio	Chiunque, in forma singola o associata. Le assemblee elettive dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali possono.	Chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze.	Al Consiglio regionale. L'Aula, su proposta della Commissione consiliare o di uno o più consiglieri, può prendere in considerazione una petizione, provvedendo, secondo la competenza, a deliberare in merito o a trasmetterla alla Giunta regionale con l'invito a provvedere. In ogni caso l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione agli interessati.
Liguria	I cittadini e residenti in Liguria, gli enti locali e le organizzazioni sociali possono sottoporre alla Regione.	Chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Istanze per chiedere provvedimenti o prospettare esigenze di interesse generale.	Alla Regione. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PETIZIONI O ISTANZE			
	TITOLARITÀ	CONTENUTO ED ESCLUSIONI	ORGANI A CUI RIVOLGERE LA PETIZIONE
		Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.	regionale o al Presidente dell'Assemblea legislativa. La Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione agli interessati dell'esito della petizione o istanza.
Lombardia	Le persone che risiedono in Lombardia singolarmente o in forma associata.	Richiederne l'intervento su questioni di interesse generale.	Al Consiglio regionale. La commissione propone al Consiglio regionale una risoluzione sul merito della petizione, anche per segnalare agli organi competenti la necessità d'intervenire, oppure può deciderne l'archiviazione. L'esito della risoluzione è comunicato dal Presidente del Consiglio al referente della petizione.
Marche	Le cittadine, i cittadini e i residenti nella Regione, Gli enti e le associazioni.	Chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità	al Consiglio - Assemblea legislativa regionale. Se la petizione è stata presentata da almeno tremila sottoscrittori e la commissione l'abbia archiviata o non ancora esaminata dopo novanta giorni dall'assegnazione, può essere iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea su deliberazione della Conferenza dei presidenti dei gruppi. 5Al primo firmatario della petizione viene data comunicazione delle decisioni adottate.
Molise	I cittadini e le loro associazioni ed organizzazioni.	Richiedere e sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.	Agli organi della Regione.
Piemonte	I cittadini, singoli o associati.	Chiedere l'intervento su questioni di interesse collettivo.	Al Consiglio regionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PETIZIONI O ISTANZE			
	TITOLARITÀ	CONTENUTO ED ESCLUSIONI	ORGANI A CUI RIVOLGERE LA PETIZIONE
Puglia	I cittadini, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni sociali e gli enti autonomi funzionali.	Questioni di interesse collettivo, per sollecitare l'intervento della Regione.	Al Consiglio regionale, Il Consiglio esamina la proposta di relazione sulla petizione della Commissione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Il Presidente del Consiglio informa il referente dell'esito della petizione.
Sardegna	Ogni cittadino italiano, nato o residente nel territorio della Regione.	Provvedimenti legislativi o comuni necessità, purché accompagnate dai certificati di nascita o di residenza e di cittadinanza italiana.	Al Consiglio regionale. Al presentatore della petizione viene, in ogni caso, data comunicazione della decisione adottata dal Consiglio.
Sicilia	Cittadini siciliani, persone giuridiche e associazioni che abbiano sede sociale nel territorio. La petizione può essere presentata per iscritto o per via telematica.	Una richiesta o una lagnanza individuale o generale o un invito affinché l'Assemblea regionale siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su questioni di interesse pubblico.	All'Assemblea regionale siciliana o alla Giunta regionale Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina le modalità di presentazione nonché le forme ed i tempi di risposta.
Toscana	No	No	No
Provincia autonoma di Trento	Una pluralità di persone.	Evidenziare problemi di politica legislativa o per esporre comuni necessità.	Al Consiglio provinciale. L'esame in commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione al Consiglio in ordine all'oggetto della petizione. Il Presidente del Consiglio trasmette la relazione a tutti i consiglieri e alla Giunta e dà comunicazione agli interessati dell'esito della petizione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PETIZIONI O ISTANZE			
	TITOLARITÀ	CONTENUTO ED ESCLUSIONI	ORGANI A CUI RIVOLGERE LA PETIZIONE
Provincia autonoma di Bolzano	No	No	No
Umbria	Tutti i cittadini.	Richiesta di provvedimenti e di comuni necessità.	All'Assemblea legislativa. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al presentatore della petizione le determinazioni assunte al riguardo, entro sessanta giorni.
Valle d'Aosta	Ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione. Le petizioni devono essere accompagnate da certificati che attestino il possesso dei requisiti di cittadinanza e di residenza. Tale documentazione non è necessaria se un Consigliere presenta la petizione rendendosi garante dell'esistenza dei citati requisiti.	Chiedere provvedimenti sulle materie di competenza del Consiglio regionale o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.	Al Consiglio regionale. Le Commissioni consiliari competenti esaminano la petizione entro sessanta giorni dall'assegnazione della stessa. Nel caso di petizioni corredate da un numero di firme inferiore a cinquecento, l'istruttoria si esaurisce nelle Commissioni competenti. Nel caso di petizioni corredate da un numero di firme superiore o uguale a cinquecento, conclusa l'istruttoria da parte delle Commissioni la petizione è sottoposta all'esame del Consiglio regionale. L'esame in Consiglio può concludersi con l'approvazione di una risoluzione diretta ad interessare gli organi competenti alle necessità esposte nella petizione. Il Presidente del Consiglio trasmette al primo firmatario della petizione copia dei rapporti compilati dagli organi interessati e delle eventuali decisioni del Consiglio regionale.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PETIZIONI O ISTANZE			
	TITOLARITÀ	CONTENUTO ED ESCLUSIONI	ORGANI A CUI RIVOLGERE LA PETIZIONE
Veneto	Chiunque.	Chiedere provvedimenti legislativi sulle materie di competenza regionale, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.	Al Consiglio regionale. Se le commissioni a cui sono state assegnate hanno all'esame progetti di legge o proposte di provvedimento sullo stesso argomento, discutono congiuntamente le petizioni stesse. Le commissioni possono riferirne al Consiglio.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

LE INTERROGAZIONI NEGLI ORDINAMENTI REGIONALI

Solo quattro Regioni (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna e Piemonte) prevedono lo strumento partecipativo delle interrogazioni nei loro statuti. Generalmente la titolarità dello strumento è riservata a Province, Comuni ed altri enti locali che possono interpellare gli organi regionali su questioni di loro competenza (Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte). Emilia-Romagna e Piemonte consentono l'accesso a questo strumento rispettivamente anche a enti, organizzazioni ed associazioni a (l'Emilia-Romagna richiede una rappresentatività almeno provinciale) e ai sindacati dei lavoratori e alle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale (Piemonte).

Diversa è l'impostazione della titolarità delle interrogazioni nello statuto dell'Abruzzo, che la riconosce ai cittadini, ai residenti, ai soggetti sociali organizzati in forme democratiche, alle organizzazioni, anche temporanee, che esprimono interessi diffusi che abbiano rappresentatività almeno provinciale e, infine, agli enti locali. Esclusa la Calabria, negli statuti delle altre tre Regioni è esplicitato che alle interrogazioni viene data risposta scritta.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

Istituti di partecipazione Schede Regione per Regione

Allegato n. 1



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

Parte seconda

I processi partecipativi e di consultazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

PREMESSA

Il principio della partecipazione e della consultazione dei cittadini è generalmente affermato negli statuti regionali. Nelle Regioni ordinarie, tutti gli statuti sanciscono il diritto alla partecipazione sia in generale (si veda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto), sia in ambiti specifici (v. *infra*, Tabella I processi partecipativi nelle Regioni)).

La ricognizione svolta sulla legislazione regionale ha evidenziato l'affermarsi, in diverse Regioni, di una crescente attenzione alla promozione della partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alle decisioni pubbliche. Oltre agli istituti e strumenti di partecipazione "tradizionali"¹ previsti dagli Statuti ed esaminati nella prima Parte del presente documento (referendum, iniziative legislative, ecc.), si rileva, infatti, nell'ultimo decennio, una tendenza all'adozione di leggi organiche sulla partecipazione², che presentano caratteri innovativi.

Il focus che segue è incentrato sulle leggi regionali che hanno varato una disciplina di carattere generale, indirizzata a predisporre strumenti e a regolare le modalità di consultazione e di svolgimento dei processi partecipativi. Sono sette in tutto, di cui cinque di Regioni ordinarie: Toscana, Marche, Puglia, Umbria ed Emilia-Romagna, cui si aggiungono quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Un primo elemento di innovatività che caratterizza la citata tendenza riguarda l'emergere, in buona parte delle leggi organiche esaminate, della nozione di **processo partecipativo**, quale forma di partecipazione in cui risulta preponderante l'elemento del **dialogo** e del **confronto** tra i vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti. Si veda ad esempio la legge regionale n. 15 del 2018 della Regione Emilia-Romagna, che definisce processo partecipativo: «*un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione*».

Il secondo elemento che caratterizza questa nuova tendenza attiene al ruolo svolto dall'ente regionale nella **promozione e sostegno**, anche di tipo **finanziario**, ai processi partecipativi. Il sostegno finanziario è infatti previsto nelle leggi regionali di Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Toscana.

Un ulteriore aspetto, strettamente connesso al precedente, è quello del **modello di governance** della partecipazione: vengono istituiti organismi di garanzia (es. l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione della Regione Toscana) e unità organizzative (es. Ufficio della

¹ N. Vizioli, *La democrazia partecipativa nella legislazione regionale italiana*, in *Revista catalana de dret públic*, n. 48 (2014), p. 187-205.

² In relazione a tale fenomeno si è parlato di "istituzionalizzazione della partecipazione". Si v. M. Brunazzo, *Istituzionalizzare la partecipazione? Le leggi sulla partecipazione in Italia*, in *Istituzioni del Federalismo*, n. 3/2017, pp. 837-864. La prima Regione a dotarsi di una Legge *ad hoc* sulla partecipazione è stata la Regione Toscana con la legge regionale n. 69 del 2007.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

partecipazione della Regione Puglia). Alcune delle esperienze esaminate prevedono, inoltre, ulteriori misure per la promozione della partecipazione (es. la Giornata della partecipazione) e per il monitoraggio e la valutazione delle esperienze di partecipazione (es. la Sessione annuale della partecipazione).

Altre forme di partecipazione presenti nelle leggi regionali considerate sono quelle del **dibattito pubblico** (Toscana e Puglia), della **consultazione pubblica** (Umbria). La consultazione è uno strumento di partecipazione che consente alle amministrazioni di raccogliere il punto di vista di tutti i soggetti interessati – cittadini, imprese e loro organizzazioni – nell’elaborazione di politiche pubbliche. Infatti, nel processo di consultazione le amministrazioni pubbliche sollecitano i cittadini a fornire commenti, idee, osservazioni o altri tipi di informazioni allo scopo di arricchire e migliorare la decisione da prendere o il provvedimento da adottare. Una volta acquisiti ed esaminati i contributi, le amministrazioni rendono conto delle osservazioni pervenute e di quelle eventualmente accolte. La consultazione quindi non si esaurisce in un flusso informativo “a senso unico”: consultare significa, infatti, dare vita ad uno scambio comunicativo tra l’amministrazione e i cittadini su una determinata questione o proposta, così da giungere all’adozione partecipata di una decisione. Si segnala infine **l’istruttoria pubblica, prevista**, oltre che dall’Emilia Romagna di cui si dirà nell’apposita scheda, anche dalla Regione Basilicata che prevede nel proprio statuto la possibilità di far precedere dalla procedura consultiva l’adozione finale di un provvedimento amministrativo, di programmazione o di carattere generale. All’istruttoria possono partecipare associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

Inoltre, si segnala che alcune Regioni (Abruzzo, Marche, Lombardia, Campania, cui si aggiunge la Provincia Autonoma di Trento), nel quadro della disciplina della qualità della regolazione, prevedono forme di consultazione dei cittadini, sia ex-ante che ex-post nell’ambito dei processi di valutazione degli impatti regolatori, come emerge dalla apposita tabella di riepilogo. Una forma peculiare è il processo partecipativo previsto dalla Provincia autonoma di Trento in occasione della elaborazione del progetto di riforma dello Statuto speciale della Regione autonoma di Trento e Bolzano.

Infine, particolare rilievo assume l’utilizzo di strumenti telematici, come evidenziato dalla tabella dedicata ai portali regionali sulla partecipazione e la consultazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

I PROCESSI PARTECIPATIVI NELLE REGIONI

	Previsione statutaria		Legge	
	Statuto	Anno	Legge	Anno
Abruzzo	X	2006		
Basilicata	X	2016		
Calabria	X	2004		
Campania	X	2009		
Emilia Romagna	X	2005	X	2008 e 2018
Friuli-Venezia Giulia				
Lazio	X	2004		
Liguria	X	2005		
Lombardia	X	2008		
Marche	X	2005	X	2020
Molise	X	2014		
Piemonte	X	2005		
Puglia	X	2004	X	2017
Sardegna				
Sicilia				
Toscana	X	2005	X	2013
Umbria	X	2005	X	2010
Val d'Aosta				
Veneto	X	2012		
Provincia autonoma di Bolzano			X	2018
Provincia autonoma di Trento			X	2006 e 2014



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PROCESSI PARTECIPATIVI E DI CONSULTAZIONE					
	FORME E STRUMENTI DEFINIZIONI	INIZIATIVA	SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO E DURATA	ESITI
Emilia Romagna	<p>- Processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione.</p> <p>- L'istruttoria pubblica si svolge in forma di pubblico contraddittorio.</p> <p>Il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla</p>	<p>I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere l'avvio di un processo partecipativo.</p>	<p>I cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi residenti; le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo; le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che abbiano la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che abbiano interesse al processo partecipativo.</p>	<p>I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.</p> <p>I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di dodici mesi.</p>	<p>L'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto: del processo partecipativo realizzato; del documento di proposta partecipata; della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve: comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando le motivazioni nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo; rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica, anche per via telematica; comunicare, anche per via telematica, ai</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PROCESSI PARTECIPATIVI E DI CONSULTAZIONE					
	FORME E STRUMENTI DEFINIZIONI	INIZIATIVA	SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO E DURATA	ESITI
	questione oggetto degli atti in discussione.	La richiesta di istruttoria pubblica può essere avanzata da almeno cinquemila persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età tra: a) i cittadini italiani residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in Comuni dell'Emilia-Romagna, gli stranieri e gli apolidi; b) le persone che, al di fuori dei casi di cui alla lettera a), esercitano nel territorio dell'Emilia-Romagna, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o di studio.	Possono partecipare all'istruttoria pubblica, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.	Possono formare oggetto di istruttoria pubblica solo le proposte di atti normativi o amministrativi di carattere generale che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso siano di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate. La durata dell'istruttoria non può superare i trenta giorni dalla prima seduta, salvo proroghe motivate del Presidente dell'Assemblea per non oltre trenta giorni.	soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica possono essere utilizzati per l'inserimento nel progetto di legge di una clausola valutativa ai fini del controllo sulla sua attuazione e del monitoraggio sui relativi effetti.
Marche	Processo partecipativo. Percorso strutturato di informazione, dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento all'elaborazione di un progetto futuro o ad una futura norma o ad una politica di competenza della Regione, degli	I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere l'avvio di un processo partecipativo. La Giunta regionale può sviluppare processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture.	I cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi; le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo; le imprese, le	I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora assunto un atto definitivo. L'avvio di un processo partecipativo può essere richiesto anche nel caso in cui la Regione	L'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto: del processo partecipativo realizzato; del documento di proposta partecipata. Lo stesso, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PROCESSI PARTECIPATIVI E DI CONSULTAZIONE					
	FORME E STRUMENTI DEFINIZIONI	INIZIATIVA	SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO E DURATA	ESITI
	enti locali o di altri soggetti pubblici.	I processi partecipativi possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile (ai fini dell'ammissibilità a contributo).	associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che hanno la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che hanno interesse al processo partecipativo.	e gli enti locali devono esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a quattro mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di sei mesi. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.	partecipativo o di non riceverle. In ogni caso l'ente responsabile deve comunicare alla Giunta regionale il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando le motivazioni delle proprie decisioni cui va data comunicazione pubblica; inoltre, deve comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, con le motivazioni.
Puglia	<ul style="list-style-type: none"> - Dibattito pubblico - Sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione - Town meeting annual - Citizen meeting - Rendicontazione sociale con tavolo di partenariato - Diritto di tribuna - Pianificazione territoriale partecipata - "Forum sociali" 	La Regione Puglia promuove la partecipazione in fase di elaborazione degli strumenti della programmazione unitaria, anche europea, e in quella attuativa dei piani operativi, nonché nella pianificazione strategica. La procedura del dibattito pubblico è avviata dall'Ufficio della partecipazione della Regione; il Consiglio regionale può presentare richiesta motivata di dibattito pubblico.	I cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti; le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le altre formazioni sociali. Possono essere coinvolte anche le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo in quanto su di essi ricadono gli effetti delle politiche pubbliche.	Possono essere oggetto di processo partecipativo le procedure e i procedimenti tesi alla elaborazione di atti normativi regionali (leggi e regolamenti), nonché alla elaborazione di atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione regionali o di enti locali territoriali, lì dove tali atti presentino il carattere della generalità riferita a una collettività territoriale. Possono essere inoltre oggetto di	Il prodotto dei processi partecipativi è un documento di proposta partecipata di cui le autorità deliberanti si obbligano a tener conto nei provvedimenti che adottano. Nei provvedimenti finali le istituzioni danno conto del procedimento partecipativo intervenuto, dell'accoglimento integrale o parziale di quanto contenuto nel documento di proposta partecipata. Nel caso in cui le deliberazioni finali si



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PROCESSI PARTECIPATIVI E DI CONSULTAZIONE					
	FORME E STRUMENTI DEFINIZIONI	INIZIATIVA	SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO E DURATA	ESITI
	<p>Processi che coinvolgono i soggetti titolari del diritto di partecipazione e che prevedono attività di coinvolgimento, informazione, formazione, progettazione, elaborazione e discussione congiunta tra attori pubblici e attori privati.</p> <p>Il Town meeting annuale è un incontro rivolto a sindaci e amministratori degli enti locali sul programma di governo.</p> <p>I Citizen meeting sono incontri tematici a base territoriale non predefinita cui partecipano tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione.</p> <p>I Forum sociali sono organismi partecipativi di raccordo tra cittadino e amministrazione comunale.</p>	<p>Gli organismi cui la Regione Puglia aderisce possono presentare proposte di processi partecipativi.</p> <p>Il Town meeting annuale è convocato dall'Ufficio della partecipazione su richiesta del presidente della Giunta regionale.</p> <p>I Citizen meeting sono convocati, previa valutazione, dall'Ufficio della partecipazione su richiesta dei soggetti titolari del diritto di partecipazione, degli amministratori locali, del presidente della Giunta regionale.</p> <p>Possono partecipare all'avviso per l'individuazione dei processi di partecipazione gli enti locali, anche in forma associata, le scuole o le università o altra pubblica amministrazione.</p> <p>Possono presentare proposte di processi partecipativi le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, oltre che le associazioni di categoria, i</p>		<p>processi partecipativi i procedimenti per l'adozione di provvedimenti amministrativi attuativi degli atti predetti.</p> <p>Per il dibattito pubblico sono elencati gli atti per gli ambiti e gli interventi per i quali è disposto ovvero è escluso.</p> <p>I processi partecipativi non possono avere una durata superiore a sei mesi, salva proroga a tre mesi stabilita con deliberazione della Giunta regionale motivata in ragione della complessità dei temi affrontati.</p> <p>I processi che partecipano all'avviso devono avere durata non superiore a mesi sei.</p>	<p>discostino dal documento di proposta partecipata le autorità deliberanti devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso.</p> <p>All'esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente se intende rinunciare o presentare formulazioni alternative; proporre le modifiche che intende realizzare; Confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico.</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PROCESSI PARTECIPATIVI E DI CONSULTAZIONE					
	FORME E STRUMENTI DEFINIZIONI	INIZIATIVA	SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO E DURATA	ESITI
		sindacati, i partiti e movimenti politici. Le società e le imprese in generale possono essere ammesse a presentare proposte di processi partecipativi nelle ipotesi previste; sono esclusi comunque progetti che presentino, direttamente o indirettamente, la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.			
Toscana	Dibattito Pubblico Altri processi partecipativi Il Dibattito Pubblico regionale è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.	L'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione promuove e coordina il Dibattito Pubblico.	I cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi e le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.	Le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000 e le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, secondo gli istituti ed i regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio. Tipologie di opere nazionali sulle quali si svolge il Dibattito Pubblico: infrastrutture stradali e ferroviarie; elettrodotti; impianti per il trasporto o lo stoccaggio di	Al termine del DIBATTITO PUBBLICO l'Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito Pubblico. L'Autorità trasmette il rapporto al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul B.U.R.T. Entro novanta giorni dalla pubblicazione il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a Dibattito Pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PROCESSI PARTECIPATIVI E DI CONSULTAZIONE					
	FORME E STRUMENTI DEFINIZIONI	INIZIATIVA	SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO E DURATA	ESITI
				<p>combustibili; porti e aeroporti; bacini idroelettrici e dighe; reti di radiocomunicazione.</p> <p>Non si effettua il Dibattito Pubblico per gli interventi disposti in via d'urgenza e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità; per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; per le opere nazionali quando il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 prevede lo svolgimento del dibattito pubblico ivi disciplinato.</p> <p>L'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell'istruzione tecnica del DIBATTITO PUBBLICO.</p> <p>La durata prevista di svolgimento dei PROCESSI PARTECIPATIVI AMMESSI AL SOSTEGNO regionale decorre dalla data della</p>	<p>ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:</p> <p>a) rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative;</p> <p>b) proporre le modifiche che intende realizzare;</p> <p>c) confermare il progetto sul quale si è svolto il Dibattito Pubblico.</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PROCESSI PARTECIPATIVI E DI CONSULTAZIONE					
	FORME E STRUMENTI DEFINIZIONI	INIZIATIVA	SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO E DURATA	ESITI
				definitiva approvazione da parte dell'Autorità.	
Provincia autonoma di Trento	<p>Processo partecipativo Audizione pubblica</p> <p>Processo partecipativo: un percorso di discussione organizzata in cui si mettono in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio.</p>	<p>Sono legittimati a proporre l'attivazione di processi partecipativi, nel territorio di riferimento, i comuni, la comunità, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e almeno il 5 per cento dei residenti della comunità con più di sedici anni.</p> <p>I promotori di un progetto di legge d'iniziativa popolare possono presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica organizzata dal Consiglio provinciale.</p>	<p>I cittadini aventi un'età non inferiore ai sedici anni residenti nel territorio degli enti locali interessati dal processo partecipativo nonché i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi relativi all'oggetto del processo partecipativo.</p>	<p>Adozione di un atto di natura amministrativa e assunzione di decisioni pubbliche di competenza degli enti locali.</p> <p>In particolare si prevede che sono sottoposti al processo partecipativo, prima della loro approvazione: la proposta di piano sociale; il documento preliminare per l'elaborazione del piano territoriale della comunità; il programma degli investimenti territoriali; la proposta di programma di sviluppo economico; gli accordi di programma specificati.</p> <p>Atti o decisioni che rientrano nelle competenze della comunità di riferimento.</p> <p>Il processo partecipativo si conclude entro tre mesi dal suo avvio, o nel diverso termine previsto dal regolamento di esecuzione.</p>	<p>Approvazione da parte dell'autorità di un documento in cui è descritto il processo svolto e i suoi esiti. Il documento non vincola l'ente locale interessato a decidere in modo conforme. L'ente locale motiva comunque le proprie decisioni, se differiscono dai risultati emersi nel processo partecipativo. Alla motivazione viene data diffusione sul sito istituzionale dell'ente.</p>
Provincia autonoma di Bolzano	<p>Processo partecipativo denominato Consiglio delle cittadine e dei cittadini, articolato in tre fasi: il Consiglio delle</p>	<p>Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini dedicato a questioni riguardanti la legislazione o l'amministrazione provinciale si</p>	<p>Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è composto da almeno 12 persone iscritte nell'apposita lista, che abbiano compiuto il</p>	<p>Questioni che riguardano la collettività.</p> <p>Sono esclusi gli atti amministrativi rivolti a una determinata persona.</p>	<p>Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini non prende decisioni ma esprime suggerimenti e raccomandazioni che potranno</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PROCESSI PARTECIPATIVI E DI CONSULTAZIONE					
	FORME E STRUMENTI DEFINIZIONI	INIZIATIVA	SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO E DURATA	ESITI
	<p>cittadine e dei cittadini, l'evento pubblico e l'inoltro dei risultati ai responsabili delle decisioni.</p> <p>Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è un processo di partecipazione gestito da una moderatrice/un moderatore nel corso del quale le/i partecipanti discutono di questioni di interesse comune riguardanti lo sviluppo del territorio e della società. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini permette alle persone di partecipare, con un metodo adeguato, alle decisioni di rilevanza per la società.</p>	<p>tiene su richiesta di 300 cittadine e cittadini.</p>	<p>sedicesimo anno di età. La procedura di selezione avviene mediante campionamento stratificato secondo gruppo linguistico, genere ed età. La partecipazione al Consiglio delle cittadine e dei cittadini è su base volontaria ma vincolante.</p>	<p>Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini elabora idee, spunti e raccomandazioni unanimemente condivise su una problematica specifica in un periodo di tempo limitato, ovvero 1,5 giorni.</p>	<p>essere utilizzati come base per ulteriori discussioni e come preparazione al processo decisionale.</p> <p>Il risultato finale del Consiglio delle cittadine e dei cittadini è una dichiarazione congiunta e unanimemente condivisa.</p> <p>L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. L'Ufficio di presidenza la inoltra alla Giunta provinciale o al Consiglio provinciale a seconda della competenza. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini e la pubblica sul sito internet del Consiglio provinciale. Se la relazione contiene indicazioni concrete che riguardano la legislazione o l'amministrazione provinciali, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o la Giunta provinciale la tratta entro</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

QUADRO DI SINTESI IN MATERIA DI PROCESSI PARTECIPATIVI E DI CONSULTAZIONE					
	FORME E STRUMENTI DEFINIZIONI	INIZIATIVA	SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO E DURATA	ESITI
					60 giorni. Le promotrici/i promotori del Consiglio delle cittadine e dei cittadini, le/i partecipanti e la cittadinanza sono informati in maniera adeguata dei risultati.
Umbria	<p>La consultazione si attua attraverso:</p> <p>a) incontri consultivi pubblici, indetti anche nelle forme di convegno o conferenza di studio;</p> <p>b) audizione diretta degli enti locali, delle autonomie funzionali, dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche, professionali e delle associazioni dei consumatori interessate al provvedimento all'esame della commissione;</p> <p>c) richiesta di pareri scritti anche mediante l'invio di apposito questionario.</p> <p>La consultazione è lo strumento che consente il coinvolgimento dei soggetti interessati nell'esercizio delle funzioni delle istituzioni regionali, attraverso canali di ascolto immediato e diretto delle loro opinioni.</p>	<p>L'invito per gli incontri consultivi pubblici, è diramato dal Presidente del Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'incontro.</p> <p>Gli enti locali, le autonomie funzionali, i sindacati, le organizzazioni sociali, economiche, professionali e le associazioni dei consumatori interessate possono inviare pareri scritti.</p> <p>Le commissioni consiliari decidono di attivare la consultazione sugli atti di propria competenza.</p>	<p>La consultazione è indirizzata ai soggetti interessati.</p>	<p>Atti regionali di programmazione normativa; leggi di iniziativa regionale.</p> <p>L'invio del questionario prevede il termine per la restituzione.</p> <p>L'invito per gli incontri consultivi pubblici è diramato dal Presidente del Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'incontro. I pareri scritti devono essere presentati entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione degli atti.</p>	<p>I contributi emersi dalla consultazione hanno natura politica e, nel caso di atti amministrativi di indirizzo e programmazione, non possono costituire elementi di motivazione giuridicamente rilevanti. I risultati della consultazione sono portati a conoscenza degli interessati, anche mediante la pubblicazione nel portale informatico del Consiglio regionale di tutte le attività conseguenti alla consultazione.</p>



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

ULTERIORI LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO LA CONSULTAZIONE

Abruzzo	L.R. 14 luglio 2010, n. 26	Si prevede la consultazione per i provvedimenti di maggiore impatto sull'attività di cittadini e imprese (art. 7). Le modalità e i casi di svolgimento della consultazione sono stabiliti con Regolamenti interni del Consiglio e della Giunta.
Marche	L.R. 16 febbraio 2015, n. 3	La consultazione è prevista nell'ambito dell'attività del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche (art.3-bis)
Lombardia	L.R. 8 agosto 2017, n. 20	La legge ha ad oggetto la valutazione degli effetti delle politiche regionali. L'articolo 6 prevede che il Consiglio regionale favorisce la partecipazione dei cittadini ai processi di controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali.
Campania	L.R. 14 ottobre 2015, n. 11 (Legge annuale di semplificazione 2015)	La legge reca misure in materia di qualità della regolazione e prevede la consultazione nell'ambito della disciplina dell'AIR (art. 6). Il comma 4-bis dell'articolo 6 prevede, ai fini dell'espletamento delle consultazioni pubbliche in ambito AIR, l'istituzione nel sito internet istituzionale della Giunta Regionale della sezione Campania Partecipa, dove sono pubblicati gli schemi dei disegni di legge o le linee di indirizzo normativo al fine di acquisire commenti e osservazioni da parte dei potenziali destinatari della norma.
Provincia Autonoma di Trento	L.P. 28 marzo 2013, n. 5	La legge reca misure in materia di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Si prevede la partecipazione dei cittadini a questi processi attraverso la consultazione, che si svolge secondo le modalità disciplinate con regolamento interno del Consiglio provinciale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

PORTALI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE

Calabria	https://partecipacalabria.regione.calabria.it/
Campania	https://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/opengov/campania-partecipa?page=1
Emilia-Romagna	https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/ https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo
Puglia	https://partecipazione.regione.puglia.it/?locale=it
Sardegna	http://www.sardegnapartecipa.it/
Toscana	https://partecipa.toscana.it/home
Provincia Autonoma di Trento	https://iomap.partecipa.tn.it/



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali*

Processi partecipativi e di consultazione Schede Regione per Regione

Allegato n. 2